



UFFICIO REGIONALE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

HANDBOOK | 01

IL CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA



il lavoro è stato realizzato in collaborazione con:



Regione Toscana – Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro.

URTT - Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

Pubblicato a Firenze Maggio 2021

ISBN : 978 88 7040 122 6

CIP: Il contratto di ricerca commissionata / Regione Toscana, Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro;

URTT Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico.

Firenze - Regione Toscana, 2021

1. Toscana <Regione>: Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro

2. URTT Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico

346.4507

Ricerca scientifica - Contratti commerciali - Guide pratiche

INDICE

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico	4
Prefazione	6
Definizione di Ricerca Commissionata	8
Inequivocabile intestazione del contratto	9
Articolo 1. Premesse e allegati	14
Articolo 2. Definizioni	16
Articolo 3. Oggetto del contratto	21
Articolo 4. Responsabile Scientifico	23
Articolo 5. Proprietà Intellettuale e titolarità dei risultati	25
Articolo 6. Natura sperimentale della ricerca e libertà di attuazione	42
Articolo 7. Obblighi e riservatezza	45
Articolo 8. Pubblicazioni sui risultati	47
Articolo 9. Corrispettivi, modalità di pagamento e tracciabilità	49
Articolo 10. Durata	52
Articolo 11. Collaborazioni di esterni	54
Articolo 12. Sicurezza e responsabilità datoriale	57
Articolo 13. Recesso convenzionale e forza maggiore	59
Articolo 14. Trattamento dei dati	64
Articolo 15. Legge applicabile e foro competente	67
Articolo 16. Registrazione e spese contrattuali	71
Articolo 17. Disposizioni generali	72
Consigli e suggerimenti	77
Glossario	80
Bibliografia	88
Form	89

L'UFFICIO REGIONALE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L'idea di creare un Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico (URTT) nasce grazie alla volontà di diversi attori locali che, sulla base di una serie di esigenze operative comuni, hanno deciso di realizzare una struttura capace di supportare l'ecosistema della ricerca regionale tramite il rafforzamento delle azioni di Valorizzazione della Ricerca e Trasferimento Tecnologico. Infatti, si può affermare che l'URTT nasce grazie alla volontà della **Regione Toscana** "Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro", della **Fondazione Toscana Life Sciences**, che collabora alle attività dell'**Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica (UVaR)** "Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana", e di sei TTO (Technology Transfer Office) afferenti a: **l'Università degli Studi di Firenze**, **l'Università degli Studi di Siena**, **l'Università di Pisa**, la **Scuola Normale Superiore**, la **Scuola Superiore Sant'Anna** e la **Scuola IMT Alti Studi di Lucca**.

L'iter che ha portato al funzionamento dell'URTT è stato graduale e ordinato, con la precisa volontà di dar vita ad una struttura dinamica capace di adattarsi alle diverse necessità dei TTO e di guidare i ricercatori verso la definizione di nuove possibili azioni di valorizzazione della ricerca.

Precisamente, il progetto dell'URTT prende vita nel 2019, dove in seguito ad una serie di proposte e di incontri funzionali alla definizione del nuovo progetto, la Regione Toscana e le Università arrivano a tracciare i confini dell'operatività del nascente ufficio, evitando di creare servizi ridondanti rispetto a quelli già proposti da altre strutture regionali.

Il taglio del nastro arriva a Febbraio 2020, le risorse umane incardinate presso l'URTT seguono un definito programma di lavoro basato sul raggiungimento di specifici obiettivi, tra cui: la gestione della proprietà intellettuale, l'elaborazione di analisi di mercato, l'identificazione di possibili partner industriali e le ricerche di opportunità di finanziamento. Sicuramente l'aspetto più interessante, e probabilmente l'obiettivo più importante raggiunto dall'URTT, è stato il dialogo continuo e la collaborazione diretta con tutte le risorse operanti nell'ambito delle attività di **Terza Missione**.

L'assetto organizzativo ha quindi prodotto una forte sinergia tra i TTO, generando un contesto capace di migliorarsi tramite la contaminazione e lo scambio di informazioni per la risoluzione di specifici casi lavoro. Ed è proprio questa contaminazione tra i diversi uffici, l'origine della pubblicazione del primo Handbook sviluppato in collaborazione con i referenti dei TTO e dal gruppo di lavoro dell'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico. Tramite la seguente guida si vuole mettere a disposizione dei ricercatori, dei TTO e delle imprese, uno strumento capace di dare delle chiare indicazioni su come realizzare un contratto di ricerca commissionata.

L'Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico ringrazia tutti coloro che hanno collaborato all'elaborazione del presente documento ed in particolare gli Uffici di Trasferimento Tecnologico e i colleghi del percorso Alta Formazione.

PREFAZIONE

Il progetto di realizzare una Guida per la creazione dei contratti di ricerca parte da una proposta dell'URTT e dei TTO per agevolare le relazioni contrattuali tra enti di ricerca e aziende.

Il lavoro è stato realizzato grazie al coinvolgimento di diverse risorse e professionalità (giuristi, operatori del trasferimento tecnologico e referenti amministrativi regionali) che, a vario titolo e sulla base delle loro esperienze, hanno contribuito sinergicamente alla creazione di questo strumento dinamico, che ci auguriamo possa essere adottato per la stipula dei contratti di ricerca.

Nello specifico, la Guida si compone di opzioni utili a definire i limiti e i vincoli dell'attività commissionata (es. tempistiche, proroghe, costi, diritti su eventuali scoperte, ecc.).

Si precisa che, per ragioni di sintesi, il documento non tiene in considerazione quanto riportato all'interno dei regolamenti delle Università e delle Scuole, i quali determinano in ultima analisi l'autonomia delle rispettive unità amministrative nell'instaurare rapporti con le imprese. Ciononostante, il ventaglio di opzioni contrattuali presentate, basandosi sull'esperienza degli enti di ricerca toscani, si presta ad essere adattato alle fonti regolamentari di quest'ultimi.

Data la complessa e multiforme realtà che il contratto di ricerca commissionata deve regolare, la presente guida rappresenta un ausilio pratico e concreto cui possono fare riferimento entrambe le parti contraenti. Sia dal lato dell'impresa committente che da quello dell'ente di ricerca commissionato, il neofita dei contratti di trasferimento tecnologico troverà, in questa guida, indicazioni che lo aiutino a ricostruire, articolo per articolo, l'intero contratto di ricerca commissionata. L'esperto in materia potrà invece confrontare specifici articoli con gli strumenti di lavoro preesistenti, eventualmente integrandoli con gli spunti presentati.

È inoltre riportata in calce una formula di contratto - **Form** - che può essere utilizzata direttamente previo adattamento alla fattispecie concreta, in quanto ciascun rapporto necessita di una specifica regolamentazione. Non è quindi da intendersi come un format standard, ma come un modello i cui contenuti vanno definiti a seconda delle esigenze e delle caratteristiche dello specifico caso.

Posti di seguito alle descrizioni di ogni articolo, all'interno di riquadri, vi sono le opzioni che andranno di volta in volta scelte e inserite nel Form. Tali opzioni sono presentate secondo l'ordine di preferenza dell'ipotetica Università/Scuola commissionata.

Si prega di porre attenzione alle parti che dovranno essere compilate al momento della stesura del contratto, la cui posizione viene indicata da appositi spazi.

Ad ausilio del lettore, la Guida offre una definizione di Contratto di Ricerca Commissionata prima di approfondire le varie componenti del contratto stesso.

DEFINIZIONE DI CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

Il contratto di ricerca commissionata disciplina lo svolgimento di attività di ricerca ad interesse prevalente del Committente, dopo che si sia addivenuti ad una definizione condivisa del tema dell'attività e degli obiettivi della ricerca stessa, la quale può pertanto essere definita "su commessa" o "conto terzi". In particolare, la ricerca commissionata costituisce una modalità per le imprese di esternalizzare specifiche attività di ricerca e sviluppo a Enti di Ricerca sfruttandone le rispettive competenze, esperienze ed eccellenze. Contemporaneamente, è fonte di finanziamento per queste istituzioni all'insegna del fenomeno dell'**Open Innovation**.

Nella prassi, la ricerca commissionata consiste in una prestazione a titolo oneroso attraverso la quale uno o più dipartimenti o centri di un'Università o Scuola mettono a disposizione dei committenti il patrimonio di conoscenze tecnologiche e scientifiche e le professionalità dei propri ricercatori. Le prestazioni conto terzi possono riguardare attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico, consulenza, formazione, laboratorio e prestazioni tecnico scientifiche a tariffa in base a quanto convenuto tra il committente e l'ente di ricerca come da apposito contratto. Centrale è dunque **il tema della titolarità dei risultati della ricerca finanziata**, ossia di una eventuale contitolarità tra le parti che hanno concorso alla loro realizzazione.

INEQUIVOCABILE INTESTAZIONE DEL CONTRATTO

Nell'intestazione bisognerà indicare brevemente l'oggetto specifico della commessa di ricerca. Laddove le parti abbiano già dato un titolo al progetto di ricerca commissionata, talvolta nella forma di acronimo, il riferimento a tale titolo chiarisce subito che cosa la commessa riguardi. Una inequivocabile intestazione del contratto permette infatti agli operatori del trasferimento tecnologico, e non solo, che gestiscono innumerevoli pratiche, anche tra medesimi committenti e dipartimenti, di individuare di primo acchito il contenuto atteso del documento e i relativi processi amministrativi applicabili.

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA AD
OGGETTO

Le parti contraenti. Dopo l'intestazione è uso riportare l'anagrafica (ad es. ragione sociale, denominazione, C.F./P.IVA, sede legale, rappresentante legale pro tempore) delle parti contraenti che saranno due se il contratto è bilaterale tra un'impresa pagante e un'Università esecutrice, o più se il contratto è multilaterale e coinvolge altri soggetti da uno dei due lati. Per semplicità, nel prosieguo si considera il caso di contratto di ricerca commissionata bilaterale.

In generale, denominare alla prima occasione utile termini ricorrenti nel contratto, quali le parti o il contratto stesso, inserendo formule del tipo - di seguito denominata - snellisce il documento e agevola la gestione di contratti standardizzati. Al pari delle definizioni di cui al successivo Art. 2, le denominazioni possono essere espresse in caratteri maiuscoli a rimarcare il loro significato speciale ai fini contrattuali (ad es. il **CONTRATTO**).

In analogia al contratto d'appalto, solitamente l'impresa che finanzia la ricerca è denominata **COMMITTENTE**, mentre più raro è il riferimento all'Università che esegue la ricerca come appaltatore. Data la multiforme organizzazione amministrativa universitaria composta da dipartimenti, centri e istituti, lo schema di contratto di ricerca commissionata riportato in calce utilizza la denominazione generica e onnicomprensiva di **UNITÀ AMMINISTRATIVA** (generalmente chi ha la rappresentanza dell'Università per firmare i contratti di ricerca commissionata è indicato nei Regolamenti della struttura).

TRA

..... (ragione sociale del Committente) C.F./P.IVA
..... con sede in (di seguito
denominata il "COMMITTENTE") rappresentata da
..... in qualità di

E

..... (denominazione dell'Unità Amministrativa)
dell'Università, C.F./P.IVA
con sede in (di seguito denominata "UNITÀ
AMMINISTRATIVA") rappresentata da in
qualità didefinite individualmente la "PARTE"
e congiuntamente le "PARTI"

Le premesse del contratto. Prima delle singole clausole sui diritti e obblighi delle parti, le premesse delineano il contesto fattuale, negoziale e normativo rilevante. Un primo ordine di premesse esprime le eventuali considerazioni fattuali, quali interessi comuni di ricerca, che hanno portato alla conclusione del contratto. Seguono poi le premesse riferite al rapporto negoziale eventualmente già esistente tra le parti. Raramente una commessa di ricerca nasce spontaneamente senza previ contatti o

discussioni, almeno informali, tra le parti. Talvolta essa fa seguito a un accordo di segretezza (*NDA - Non Disclosure Agreement*) valutativo a protezione delle informazioni scambiate in fase di negoziazione, oppure attua una convenzione quadro esistente a monte tra il Committente e l'Università. In tali casi di negoziazioni formalizzate, è perciò opportuno menzionare gli estremi temporali dell'*NDA* o della convenzione quadro a cui fa seguito il contratto di ricerca commissionata. Inoltre, allegare l'eventuale accordo di riservatezza valutativo al contratto stesso facilita a posteriori la ricostruzione lineare dell'intero rapporto negoziale. Terzo e ultimo ordine di premesse richiama le fonti normative e amministrative che permettono la conclusione dello specifico contratto di ricerca commissionata. In tal senso, secondo i regolamenti amministrativi applicabili, occorrerà far riferimento alla delibera di approvazione della stipula del contratto da parte dell'organo amministrativo competente.

Nel caso in cui la commessa di ricerca origini da semplici incontri informali inserire l'opzione A; qualora la commessa attui una convenzione quadro, si inserisca l'opzione B; infine, nel caso in cui vi sia un previo accordo di riservatezza inserire l'opzione C.

OPZIONE A

PREMESSO CHE

- a) il COMMITTENTE è interessato alla realizzazione di una ricerca avente ad oggetto
- b) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA nell'ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate alle attività che il COMMITTENTE intende sviluppare;
- c) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO") nella seduta del Consiglio del (oppure il Direttore

porterà la presenta convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile – RIFERIMENTO AGLI ATTI DI APPROVAZIONE INTERNI ALL'UNIVERSITÀ).

OPZIONE B

PREMESSO CHE

- a) il COMMITTENTE è interessato alla realizzazione di una ricerca avente ad oggetto
- b) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA nell'ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate alle attività che il COMMITTENTE intende sviluppare;
- c) in data, per valutare la possibile commessa di ricerca e al contempo salvaguardare la confidenzialità delle informazioni scambiate in negoziazione, le PARTI hanno concluso apposito accordo di riservatezza (RIFERIMENTO AL NDA PREVIAMENTE SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO);
- d) il COMMITTENTE e l'UNIVERSITÀ hanno sottoscritto in data una Convenzione Quadro sulle tematiche di ricerca di interesse comune (riportare brevemente l'ambito della collaborazione come risultante dall'accordo);
- e) l'articolo di tale Convenzione prevede l'eventuale attivazione di accordi attuativi per perseguire obiettivi specifici nell'ambito della collaborazione fra i due enti (eventuale) anche mediante il coinvolgimento di soggetti esterni;
- f) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO") nella seduta del Consiglio del (oppure il Direttore porterà la presenta convenzione a ratifica del Consiglio nella

prima riunione utile – RIFERIMENTO AGLI ATTI DI APPROVAZIONE INTERNI ALL'UNIVERSITÀ).

OPZIONE C

PREMESSO CHE

- a) il COMMITTENTE è interessato alla realizzazione di una ricerca avente ad oggetto
- b) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA nell'ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate alle attività che il COMMITTENTE intende sviluppare;
- c) in data per valutare la possibile commessa di ricerca e al contempo salvaguardare la confidenzialità delle informazioni scambiate in negoziazione, le PARTI hanno concluso apposito accordo di riservatezza (RIFERIMENTO AL NDA PREVIAMENTE SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO);
- d) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il “CONTRATTO”) nella seduta del Consiglio del (oppure il Direttore porterà la presenta convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile – RIFERIMENTO AGLI ATTI DI APPROVAZIONE INTERNI ALL'UNIVERSITÀ).

ARTICOLO

1

PREMESSE E ALLEGATI

Dedicata la prima parte del contratto alle premesse, il primo articolo le rende, assieme agli allegati, parte integrante e sostanziale del contratto. Grazie a tale clausola le **premesse** e gli **allegati**, a prescindere dalla formulazione data loro, condividono l'efficacia vincolante del contratto cui sono apposti; in altri termini, si subordinano gli effetti del contratto ai dati esplicitamente premessi e allegati. Inoltre, è importante sottolineare che l'eventuale requisito contrattuale di concordare per iscritto qualsiasi modifica al contratto stesso si applicherà anche agli allegati di esso, ivi compreso l'allegato tecnico che definisce l'oggetto della collaborazione.

Dal punto di vista pratico, questo articolo impone una lettura sistematica di tutta la documentazione contrattuale e invita il lettore a considerare con la dovuta attenzione gli allegati.

Si anticipano quali sono generalmente gli allegati:

- (eventuale) *NDA* valutativo a protezione delle informazioni scambiate;
- **ALLEGATO TECNICO** (cfr. Art. 3) contenente: descrizione dettagliata della commessa di ricerca, delle tempistiche dei termini e delle consegne, obiettivi della ricerca e risultati attesi, lista delle risorse umane e strumentali coinvolte, elenco delle attrezzature concesse in comodato dal Committente per l'esecuzione della ricerca, elenco delle attrezzature da acquistare, lista del *background* (generalmente viene

sviluppato dai ricercatori, docenti, studenti, borsisti, dottorandi e tecnici di laboratorio che attivamente, secondo i loro ruoli, lavoreranno al progetto). È anche possibile accompagnare un diagramma di Gantt con le fasi di lavoro, in cui si potranno riportare aspetti come termini delle attività, tempistiche, e il SAL (Stato Avanzamento Lavoro).

- (eventuale) Informativa privacy del COMMITTENTE.
- (eventuale) *Material Transfer Agreement (MTA)* laddove la commessa di ricerca faccia seguito o implichi lo scambio di materiali tangibili tra Committente e Università o Scuola.

Art. 1 Premesse e Allegati

1.1. Le premesse e gli allegati del CONTRATTO formano parte integrante e sostanziale del medesimo e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

ARTICOLO

2

DEFINIZIONI

Con le definizioni il contratto entra nel vivo del trasferimento tecnologico. Infatti, l'accordo delle parti sul significato di termini chiave del contratto di ricerca commissionata è cruciale per delimitare i rispettivi diritti e obblighi. Oltre a ricordare che il termine **UNIVERSITÀ** riguarda l'Università di afferenza dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA (dipartimento, laboratorio, centro di ricerca, ecc.), le definizioni riguardano i beni immateriali genericamente inerenti al rapporto contrattuale.

Dal punto di vista cronologico della commessa di ricerca si distinguono:

- i) i beni immateriali di una parte esistenti prima del contratto medesimo (c.d. **BACKGROUND**). Solitamente il *background* è ciò che garantisce il vantaggio competitivo nei rispettivi ambiti di operatività delle parti, ossia, nel caso dell'Università/Scuola il *background* è ciò che stimola l'interesse del Committente per la commessa di ricerca medesima.
- ii) i beni immateriali di una parte raggiunti durante la vigenza del contratto ma non collegati alla commessa (c.d. **SIDEGROUND**);
- iii) i beni immateriali originati dalla commessa cui regime proprietario è da convenire. Tale ultima categoria di beni immateriali può a sua volta distinguersi tra risultati certi (c.d. **RISULTATI**) e incerti (c.d.

FOREGROUND). Nello specifico, i risultati certi consistono nei dati e nelle informazioni inevitabilmente raggiunti con l'espletamento dell'attività di ricerca pagata dal Committente (ad es. relazioni, campioni e ad esso perlomeno trasmessi con la relazione conclusiva della ricerca). Al contrario, il *foreground* è quanto eventualmente conseguito con l'attività di ricerca in più rispetto ai risultati e con un carattere inventivo o originale tale da esser proteggibile da diritti di proprietà intellettuale.

La distinzione tra *background*, *sideground*, risultati e *foreground* è poi funzionale nel proseguimento del contratto a convenire tra le parti l'applicabile regime d'accesso e proprietario.

Altri beni immateriali la cui definizione è utile per delineare il rapporto tra Committente e Università sono le **INFORMAZIONI RISERVATE**. Dato il carattere tecnico, i possibili risvolti inventivi e le ricadute economiche dell'attività commissionata, è importante che le parti chiariscano - onde evitare incomprensioni - quali siano e non siano le informazioni da sottoporre a vincolo di segretezza. Da un lato, è bene che "riservata" possa essere qualsiasi informazione, sotto ogni forma, a condizione che una parte (divulgante) la qualifichi come tale nella trasmissione all'altra parte (ricevente). Dall'altro lato, ragionando al contrario, la definizione esclude quelle informazioni che per comprovate ragioni ostative non possono in alcun modo essere considerate riservate (ad es. informazioni di pubblico dominio, legittimamente acquisite, da divulgare per cause di forza maggiore). Esemplificando, le informazioni riservate potranno così ben riguardare anche il *background*, *foreground*, *sideground* o un risultato qualora appositamente qualificato come riservato e in assenza delle delineate ragioni ostative.

Art. 2 Definizioni

2.1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente CONTRATTO hanno il significato specificato dal CONTRATTO medesimo.

2.2. Il termine “UNIVERSITÀ” (oppure “SCUOLA”) indica l’Università di afferenza dell’UNITÀ AMMINISTRATIVA.

2.3. Il termine “BACKGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una PARTE sia titolare prima dell’avvio della attività oggetto del presente CONTRATTO e messo a disposizione dell’altra PARTE per lo svolgimento della RICERCA. [La lista del BACKGROUND sarà fornita nell’ALLEGATO TECNICO prima della sottoscrizione del CONTRATTO.]

2.4. Il termine “FOREGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del CONTRATTO e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della RICERCA.

2.5. Il termine “RISULTATI” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del CONTRATTO e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della RICERCA, ma non protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.

2.6. Il termine “SIDEGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi

della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una PARTE durante il periodo di efficacia del presente CONTRATTO, ma non in esecuzione dello stesso e non collegati all'obiettivo della RICERCA, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del CONTRATTO. A titolo esemplificativo, non esaustivo, il SIDEGROUND può comprendere beni immateriali dipendenti o derivati dal FOREGROUND.

2.7. Il termine "INFORMAZIONI RISERVATE" indica qualsiasi informazione ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico e qualificata come 'riservata' in ossequio al successivo capoverso, che una PARTE fornisca in forma tangibile o non tangibile all'altra PARTE nell'ambito della RICERCA, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni sulla tecnologia o sui processi produttivi, modelli, tavole inclusi altresì i risultati della RICERCA oggetto del CONTRATTO.

Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse da una PARTE all'altra in forma tangibile, della cui ricezione la PARTE ricevente dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura 'Riservato'. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta alla PARTE ricevente da effettuarsi a carico della PARTE divulgante entro trenta (30) giorni dalla trasmissione in forma intangibile.

Le INFORMAZIONI RISERVATE non comprendono le

informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

- fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente CONTRATTO;
- fossero nella disponibilità della PARTE prima della sottoscrizione del CONTRATTO, o siano in seguito dalla stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano [apparentemente] il diritto;
- una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché la PARTE coinvolta ne dia notizia all'altra PARTE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti.

ARTICOLO

3

OGGETTO DEL CONTRATTO

La clausola sull'oggetto del contratto descrive le **prestazioni** reciprocamente dovute dalle parti, ossia l'esecuzione dell'attività di ricerca da parte dell'Università – così come formalizzata nell'allegato tecnico – a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del Committente.

Descrivendo l'oggetto del contratto, a fronte di committenti esigenti, potrebbe essere opportuno anche ribadire ciò che **esula dal contratto**. Perciò, si dovrebbe escludere che l'Università sottostia a specifici obblighi di risultato o rendimento. Infatti, il Committente corrisponderà il prezzo esclusivamente per l'esecuzione dell'attività scientifica, come descritta dall'allegato tecnico, ma non anche per il conseguimento di imprevedibili risultati, il cui valore oltretutto non sarebbe determinabile in astratto. Considerato inoltre l'art. 5,1 para. a) del regolamento della Commissione Europea n. 1217/2010 di esenzione per categoria degli accordi in materia di ricerca e sviluppo, il contratto non deve limitare la libertà di ricerca delle parti e del proprio personale in alcun modo oltre il termine contrattuale, né in campi diversi da quelli della ricerca commissionata durante la validità del contratto stesso. Eventuali esclusività tra le parti potranno al più riguardare il tema specifico del progetto di ricerca finanziato, così come circoscritto dall'allegato tecnico, e solo per la durata del medesimo. In ogni caso, il

corrispettivo dovrà riflettere la maggiore onerosità che l'esclusiva impone all'Unità amministrativa.

Art. 3 Oggetto del CONTRATTO

3.1. Il COMMITTENTE commissiona all'UNITÀ AMMINISTRATIVA, a fronte del pagamento del corrispettivo di cui all'art. 9 del CONTRATTO, l'esecuzione di una ricerca avente il seguente oggetto (di seguito la "RICERCA"), i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei RISULTATI [elenco delle attrezzature concesse dal COMMITTENTE in comodato d'uso all'UNITÀ AMMINISTRATIVA per l'espletamento della RICERCA] sono indicati in allegato (di seguito "ALLEGATO TECNICO ") al presente atto.

3.2. (opzionale) Pur non garantendo uno specifico risultato, né rendimenti, l'UNITÀ AMMINISTRATIVA si impegna con la dovuta diligenza e buona fede ad eseguire la RICERCA e adempiere agli obblighi del CONTRATTO. È escluso che il CONTRATTO, durante e oltre il periodo di sua validità, limiti la libertà delle PARTI e del proprio personale di svolgere attività di ricerca in campi connessi alla RICERCA.

ARTICOLO

4

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Motivi di opportunità o i regolamenti d'ateneo applicabili alla ricerca commissionata possono richiedere che sia individuato di comune accordo tra le parti un **professore/ricercatore** afferente al dipartimento commissionato quale responsabile scientifico della ricerca. Il responsabile scientifico può anche differire dal firmatario rappresentante l'Università e/o il dipartimento ai fini contrattuali. Compito del responsabile è supervisionare le attività commissionate, aggiornare il Committente sul relativo avanzamento, in ossequio a quanto previsto dall'allegato tecnico, e comunicargli sia i risultati ottenuti, sia l'eventuale *foreground*, oltre a individuare le persone e le risorse assegnate alla realizzazione dei risultati.

Laddove utile al Committente, le parti possono convenire l'obbligo di redigere una relazione conclusiva della ricerca, cui impegno per l'Unità amministrativa dovrà essere adeguatamente remunerato dal corrispettivo della commessa.

Quando le circostanze lo rendano opportuno, come ad esempio per ricerche di particolare complessità o per dipartimenti soggetti a frequente ricambio del personale, le parti possono individuare anche **più responsabili** scientifici.

La presenza di più responsabili può facilitare la comunicazione tra le parti e assicurare il Committente che il buon esito della commessa

prescinderà dalla disponibilità di un singolo ricercatore. Inoltre, individuando per contratto più responsabili scientifici, si evita di dover convenire sostituzioni in corso di rapporto contrattuale qualora l'unico responsabile scelto dovesse lasciare l'Università o la Scuola commissionata.

Si ricorda, in ultimo, che nell'allegato tecnico andranno riportati, oltre ai nominativi del o dei responsabili, anche quelli delle persone impiegate nelle varie attività oggetto del contratto.

Art. 4 Responsabile scientifico della RICERCA

4.1. La responsabilità scientifica della RICERCA è affidata al Prof./Dott. che disporrà dei mezzi dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA.

4.2. Il responsabile scientifico della RICERCA comunicherà i RISULTATI ottenuti al COMMITTENTE e, su richiesta di quest'ultimo, curerà la redazione e fornirà ad esso i documenti relativo allo stato di avanzamento della RICERCA previsti dall'ALLEGATO TECNICO. Inoltre, l'UNITÀ AMMINISTRATIVA si impegna a predisporre una relazione conclusiva per il COMMITTENTE descrivente il complesso delle ricerche svolte e i RISULTATI ottenuti.

ARTICOLO

5

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E TITOLARITÀ DEI RISULTATI

La disciplina della titolarità dei risultati e dei diritti sui beni immateriali legati alla ricerca commissionata è nodo cruciale del rapporto tra Committente e Università. In generale, il contratto:

i) **Dispone esplicitamente sulla proprietà dei risultati**

Eccetto l'opzione D) deposito a esclusiva titolarità del Committente, per la quale i risultati seguono il destino del *foreground*, le parti possono convenire che i risultati appartengano all'una o all'altra, disgiuntamente o congiuntamente, in base all'apporto di ciascuna a prescindere da quanto disposto sul *foreground*. Tuttavia, di norma il Committente esigerà l'esclusiva proprietà dei risultati quali obiettivo perseguito dalla commessa di ricerca medesima, specialmente per risultati vicini al mercato, che oltretutto l'Università non potrebbe valorizzare indipendentemente.

ii) **Circoscrive i diritti d'accesso al *background* di ciascuna parte**

La ricerca conto terzi svolta dalle Università e Scuole a favore di terze parti, per sua natura, si inserisce nelle attività preesistenti delle parti e prende le mosse dalle relative informazioni, conoscenze e beni immateriali, ovvero dal *background*. Considerato che inevitabilmente il *background* di una parte potrà risultare utile allo sviluppo della ricerca commissionata, ed in linea con l'art. 3 del citato regolamento UE n. 1217/2010, il contratto dispone che le parti si concedano una licenza a

titolo gratuito e non esclusiva, senza diritto di sub-licenza e non trasferibile, sui *background* reciproci, ma limitata all'uso necessario per svolgere la ricerca medesima. In altre parole, diritti sul *background*, come definito dall'allegato tecnico, non limiteranno lo svolgimento della commessa di ricerca. Inoltre, se lo sfruttamento del *foreground* di una parte risultasse poi dipendente dal *background* dell'altra, è convenuto l'impegno di garantirvi accesso efficace mediante apposita licenza a condizioni eque e ragionevoli. Di conseguenza, le parti garantiscono che il *foreground* sarà commercializzabile salva la remunerazione dei diritti d'accesso al *background* che si rivelino possibilmente indispensabili a tal fine.

iii) Propone sei opzioni, da A) a F), per gestire l'eventuale *foreground* cui concreta scelta è rimessa alla negoziazione tra le parti e sono:

A) deposito congiunto e licenza esclusiva al Committente;

B) deposito congiunto e cessione entro 18 mesi dei diritti al Committente;

C) deposito congiunto e diritto di opzione del Committente;

D) deposito a esclusiva titolarità dell'Università e diritto di prelazione del Committente;

E) deposito a esclusiva titolarità del Committente;

F) ricerche che per loro natura prevedibilmente non daranno luogo a *foreground*.

Nonostante l'ordine di presentazione delle opzioni sul *foreground* segua la preferenza dell'ipotetica Università/Scuola commissionata, la scelta tra esse sarà in concreto effettuata sulla base del peso negoziale delle parti, del proprio apporto e del contributo atteso da ciascuna parte nel raggiungimento dei risultati negoziati. Ad esempio, il contratto ben potrà contemplare una previsione sulla titolarità del

foreground in capo all'Università/Scuola con un corrispettivo ragionevolmente vantaggioso per il committente.

È opportuno sottolineare che il deposito a titolarità, almeno parziale, dell'Università, seguito da una prestabilita attività di valorizzazione da parte del Committente, aveva valore doppio ai fini dell'ultima rendicontazione Anvur per la valutazione della qualità della ricerca. Infatti, il deposito congiunto seguito da licenza o cessione innalzava sia l'indicatore dei brevetti universitari, sia quello dei contratti di valorizzazione.

iv) Rimanda a un successivo accordo la gestione del *sideground* accidentale

L'eventualità che una parte consegua del *sideground* impone che la relativa titolarità e diritti d'accesso siano regolati da apposito accordo non anticipabile al momento della stipula del contratto di ricerca commissionata. La mancanza di collegamento tra il *sideground* dell'Università e la commessa di ricerca esclude inoltre che il Committente possa vantare pretese come sui risultati e sul *foreground*. Ciononostante, la valorizzazione del *sideground* mediante apposito contratto di licenza o cessione al Committente potrebbe rivelarsi una valida opportunità per l'Università anche più praticabile rispetto al trasferimento tecnologico verso terzi con i quali non sussiste già un pari rapporto fiduciario.

Art. 5 Proprietà intellettuale e titolarità dei RISULTATI

5.1. Il BACKGROUND di una PARTE è e resterà di titolarità della PARTE medesima. È escluso che il CONTRATTO e la sua esecuzione implicino una cessione o licenza di sfruttamento commerciale di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione al BACKGROUND dell'altra PARTE.

5.2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 5.1., con il presente CONTRATTO ciascuna PARTE garantisce all'altra per la durata del CONTRATTO medesimo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sul BACKGROUND e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento della RICERCA, e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Laddove l'uso del BACKGROUND di una PARTE fosse necessario per lo sfruttamento commerciale del FOREGROUND dell'altra PARTE, le PARTI si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.

Di seguito si analizzano nel dettaglio le formulazioni elencate dal punto terzo in poi riportando, per ciascuna, le relative clausole da inserire alla compilazione del contratto.

Inserire nel Form le opzioni sulla base della formulazione scelta (A, B, C, D, E, F).

A) Deposito congiunto e licenza esclusiva al Committente

Committente e Università protraggono il loro rapporto oltre la ricerca commissionata cooperando nel conseguimento di diritti di proprietà intellettuale sul *foreground* e divenendone così comproprietari ma riservano al Committente lo sfruttamento commerciale di esso. Di norma, tale scelta rispecchia le circostanze in cui le parti, in aggiunta a prestarsi ordinaria assistenza e a condividere idee, contribuiscano entrambe attivamente alla generazione del *foreground*. A prescindere dal contenuto del successivo accordo raggiunto dalle parti sulle rispettive quote di titolarità del *foreground*, l'Università si obbliga già

con il contratto di ricerca commissionata a dare in licenza esclusiva al Committente la propria quota. A fronte di tale impegno dell'Università che soddisfa le esigenze commerciali e strategiche di proprietà intellettuale del Committente, quest'ultimo, oltre a pagare il corrispettivo della licenza esclusiva, accetta di sostenere in proprio tutti i costi di brevettazione o registrazione dei diritti di proprietà intellettuale sul *foreground*. In ogni caso, l'Università si riserva sia l'uso gratuito e perpetuo del *foreground* per fini scientifici, didattici o comunque convenuti con il committente, nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti, che il diritto di opzione a titolo gratuito sulla quota di *foreground* del Committente qualora questi decida di abbandonarne il mantenimento.

Seppur l'ente di ricerca ragionevolmente propenda per la contitolarità seguita dallo sfruttamento da parte del Committente, che documentano doppiamente il trasferimento tecnologico dell'ente anche ai fini di posizionamento istituzionale, l'accondiscendenza del Committente a tale preferenza sarà direttamente proporzionale alle risorse finanziarie e intangibili apportate alla ricerca e al peso strategico dei risultati attesi per il business.

OPZIONE A

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di
(*indicare lo specifico accordo tra le parti*).

5.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra PARTE tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata ad ottenere il titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro

..... (*consigliati 60*) giorni dalla comunicazione del FOREGROUND e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta; le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità nonché degli aspetti gestionali in merito al mantenimento ed estensione della privativa. [OPPURE: *La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% al COMMITTENTE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.*] Laddove la PARTE non faccia seguito alla comunicazione del FOREGROUND entro il termine convenuto o manifesti il proprio disinteresse ad ottenere titolo di privativa industriale, l'altra PARTE potrà procedere al loro deposito a proprio esclusivo nome.

5.5. Contestualmente al deposito di diritti di proprietà intellettuale per il FOREGROUND, l'UNIVERSITÀ concederà al COMMITTENTE una licenza esclusiva (*a tempo indeterminato oppure prevedere una scadenza*), a titolo oneroso, non cedibile e con/senza (**condizione a scelta del TTO**) diritto di sub-licenza della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi successivamente al deposito e comunque non oltregiorni da esso. A fronte della concessione della licenza esclusiva, il COMMITTENTE sosterrà tutti i costi di deposito o registrazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché tutti i successivi oneri relativi al loro mantenimento e eventuali estensioni.

5.6. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.7. Qualora il COMMITTENTE decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà facoltà di acquisire la quota di titolarità del COMMITTENTE a titolo gratuito.

B) Deposito congiunto e cessione entro 18 mesi dei diritti al Committente

In parziale variazione dell'opzione A), Committente e Università si accordano affinché ad una prima fase di contitolarità segua l'acquisto da parte del Committente della quota di titolarità dell'Università entro 18 mesi dal primo deposito o registrazione. Sebbene le considerazioni di cui all'opzione A) valgano anche per il presente caso, si sottolinea come la contitolarità seguita da licenza esclusiva a favore del Committente si adatti soprattutto a quelle commesse di ricerca i cui risultati siano più generalmente applicabili, con ricadute oltre l'ambito di operatività del Committente. Al contrario, la contitolarità seguita da cessione riflette meglio le ricerche commissionate orientate a soddisfare esigenze tecnologiche proprie del solo Committente e che difficilmente possono portare a risultati di applicazione trasversale.

OPZIONE B

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di
(indicare lo specifico accordo tra le parti).

5.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di

esso. La PARTE che si dimostri interessata ad ottenere titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro (*consigliati 60*) giorni dalla comunicazione del FOREGROUND e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta; le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità. [OPPURE: *La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% al COMMITTENTE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.*]

5.5. L'UNIVERSITÀ si impegna sin d'ora a cedere al COMMITTENTE la propria quota di titolarità sul FOREGROUND, inclusi i relativi diritti di priorità, a fronte del pagamento di un premio inventivo pari a € per ogni titolo di privativa depositato o registrato. A sua volta, il COMMITTENTE, che sosterrà tutti i costi di deposito, registrazione e mantenimento dei diritti sul FOREGROUND, si obbliga a comprare dall'UNIVERSITÀ la suddetta quota di FOREGROUND e promette e si obbliga pure a pagare il premio come sopra convenuto al momento del relativo contratto. L'atto di cessione sarà stipulato entro 18 mesi dal primo deposito o registrazione del FOREGROUND a semplice richiesta di una delle due PARTI e sarà trascritto successivamente all'avvenuta pubblicazione del FOREGROUND sui registri degli Uffici press cui è avvenuto il deposito dei relativi titolo ad opera e spese del COMMITTENTE. È stabilita una penale di € a carico della PARTE che sarà inadempiente alla promessa di trasferimento. L'importo di € sarà corrisposto anche se il COMMITTENTE decida di non azionare la tutela brevettuale del FOREGROUND, optando per la sua protezione tramite segreto industriale.

5.6. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.7. Qualora il COMMITTENTE decida successivamente all'acquisto della quota di FOREGROUND di titolarità dell'UNIVERSITÀ di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà facoltà di acquisire a titolo gratuito la totalità dei diritti inerenti al FOREGROUND.

C) Deposito congiunto e diritto di opzione del Committente

Committente e Università protraggono il loro rapporto oltre la ricerca commissionata cooperando nel conseguimento di diritti di proprietà intellettuale sul *foreground* e divenendone così comproprietari al 50%. Tale scelta spesso rispecchia i casi in cui non sia possibile distinguere il contributo di ciascuna parte nel raggiungimento del *foreground* o questo sia per sua natura indivisibile. Dalle pari quote di comproprietà sul *foreground* consegue il fatto che la strategia della sua brevettazione o registrazione di diritti di proprietà intellettuale sia gestita di comune accordo tra le parti e che i relativi costi siano sopportati in egual misura. Al contempo, il Committente si riserva la facoltà di sfruttare direttamente il *foreground* per intero, sempreché tale sfruttamento non pregiudichi i diritti di proprietà su di esso e a condizione che l'uso della quota di titolarità dell'Università sia sempre remunerato. Invece, licenze a terzi sul *foreground* richiedono la preventiva autorizzazione delle parti che potrà essere unanime o per maggioranza di quote di titolarità. In tal modo, il Committente è libero di commercializzare direttamente il

foreground, mentre ciascuna parte mantiene un controllo modulabile sul suo sfruttamento indiretto ad iniziativa dell'altra parte.

Affinché l'Università fuoriesca dalla comproprietà sul *foreground*, il contratto assegna al Committente un diritto di opzione d'acquisto a titolo oneroso della quota dell'Università. Laddove tale diritto di opzione non sia esercitato entro i termini convenuti, esso decade e l'Università potrà procedere altrimenti ad alienare la propria quota. Di converso, l'Università si riserva sia l'uso gratuito e perpetuo del *foreground* per fini scientifici, didattici o comunque convenuti con il Committente, nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti, che il diritto di acquisire a titolo gratuito la quota di *foreground* del Committente qualora questi decida di abbandonarne il mantenimento.

OPZIONE C

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di
(indicare lo specifico accordo tra le parti).

5.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata ad ottenere titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro(*consigliati 60*) giorni dalla comunicazione del FOREGROUND e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta; le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.
[OPPURE: *La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% al COMMITTENTE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.*]

5.5. Le PARTI decideranno congiuntamente sul deposito, registrazione e mantenimento di diritti di proprietà intellettuale per il FOREGROUND e ne sosterranno in pari misura le relative spese. Resta inteso che il COMMITTENTE avrà un diritto d'opzione per l'acquisto a titolo oneroso della quota di privativa dell'UNIVERSITÀ, da esercitarsi entro..... mesi e previo rimborso delle spese già sostenute pro-parte dall'UNIVERSITÀ per il deposito e mantenimento della privativa. Decorso inutilmente detto termine, il diritto di opzione si intenderà decaduto. In caso di disaccordo sul corrispettivo, esso sarà determinato da un arbitro nominato dalle PARTI di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di L'arbitro dovrà determinare il corrispettivo in base all'effettivo valore economico di mercato della trasfenda privativa.

5.6. Il COMMITTENTE ha facoltà di utilizzare liberamente in attività economica il FOREGROUND, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo un giusto corrispettivo all'UNIVERSITÀ per la licenza d'uso della rispettiva quota. La concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive (**condizione a scelta del TTO**), ed i relativi termini devono essere preventivamente autorizzati dalle PARTI a maggioranza di quote di titolarità del FOREGROUND. [OPPURE: *La concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive (**condizione a scelta del TTO**), ed i relativi termini devono essere preventivamente autorizzati da entrambe le PARTI all'unanimità.*]

5.7. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e

semprech  l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.8. Qualora il COMMITTENTE decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovr  tempestivamente informare l'UNIVERSIT  che avr  diritto di acquisire, a titolo gratuito, la quota di titolarit  del COMMITTENTE.

D) Deposito a esclusiva titolarit  dell'Universit  e diritto di prelazione del Committente

Il Committente non ha interesse alla propriet  di eventuale *foreground* quindi lascia all'Universit  la gestione autonoma della relativa brevettazione o registrazione di diritti di propriet  intellettuale. Ciononostante, riconoscendo il collegamento tra il *foreground* e la commessa di ricerca, il contratto assegna al Committente un diritto di prelazione per l'acquisto o la concessione in licenza d'uso del *foreground* a condizioni pari a quelle offerte a terzi. Tale diritto di prelazione deve esercitarsi entro un termine ragionevole da quando l'Universit  trasmette al Committente la proposta del terzo. L'opzione in questione, pur garantendo al Committente la possibilit  di sfruttare economicamente il *foreground*, calza le fattispecie concrete dove l'Universit  vanta un *background* significativo e non vi sia apporto del Committente alla ricerca.

OPZIONE D

5.3. I RISULTATI saranno di propriet  di
(indicare lo specifico accordo tra le parti).

5.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata

comunicazione. Il COMMITTENTE dovrà dichiarare per iscritto il proprio disinteresse per le privative industriali sul FOREGROUND mediante la stessa comunicazione di conseguimento o apposita dichiarazione entro giorni (*consigliati 60*) dalla comunicazione da parte dell'UNIVERSITÀ. Qualora sia comunicato espressamente o tacitamente, per assenza di comunicazione entro il termine, il disinteresse del COMMITTENTE per le privative industriali sul FOREGROUND, l'UNIVERSITÀ potrà procedere al deposito di esse a proprio nome e spese senza nulla dovere al COMMITTENTE acquisendone l'esclusiva titolarità.

5.5. Il COMMITTENTE ha diritto di prelazione per l'acquisto e/o per la licenza d'uso non esclusiva/esclusiva sulle privative di titolarità dell'UNIVERSITÀ a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà essere esercitata dal COMMITTENTE entro giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNIVERSITÀ della proposta del terzo e delle relative condizioni.

E) Deposito a esclusiva titolarità del Committente

Il Committente esige la proprietà di eventuale *foreground* e se la assicura sin dalla stipula del contratto di ricerca commissionata. Poiché però il prezzo della ricerca commissionata corrisponde solo l'attività di ricerca e i relativi risultati necessari e non il *foreground* accidentale, le parti convengono che il Committente remunererà appositamente l'Università per quanto essa gli apporti in più rispetto ai risultati. Indennità o premi all'Università sono quindi dovuti in primo luogo per il solo fatto di conseguire del *foreground*, in secondo luogo per ciascun deposito di domanda di brevetto/modello di utilità sul *foreground* o per la loro estensione all'estero e infine per la loro concessione. Inoltre,

come nelle opzioni sub A) e B), l'Università si riserva sia l'uso gratuito e perpetuo del *foreground* per fini scientifici, didattici o comunque convenuti con il Committente, nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti, che il diritto di opzione a titolo gratuito sulla quota di *foreground* del Committente qualora questi decida di abbandonarne il mantenimento. Da ultimo, nell'opzione in questione sono menzionati esplicitamente i riferimenti alla disciplina del codice della proprietà industriale sulla titolarità dei diritti brevettuali per le invenzioni dei dipendenti. Trattandosi di ricerca commissionata, i ricercatori universitari che conseguano il *foreground* non ne acquisiscono automaticamente i diritti patrimoniali in forza della deroga di cui all'art. 65, comma 5 del C.P.I. Qualora non sussista un regolamento d'ateneo che disciplini a monte la titolarità dei risultati della ricerca commissionata attribuendola all'Università/Scuola, onde evitare incertezze interpretative e assicurare che l'ente commissionato sia l'unica controparte del Committente è opportuno che i ricercatori universitari da coinvolgere nella commessa di ricerca si obblighino a cedere i propri diritti patrimoniali sul *foreground* all'Università con atto separato.

OPZIONE E

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà del COMMITTENTE.

5.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, il COMMITTENTE sarà titolare dei relativi diritti di proprietà industriale ma riconoscerà all'UNIVERSITÀ un'indennità straordinaria/equo premio complessivo pari ad € Inoltre, per il deposito di domanda di brevetto o modello d'utilità internazionale o domanda di estensione internazionale di una domanda prioritaria/priorità già depositata in sede nazionale, il COMMITTENTE riconosce all'UNIVERSITÀ una ulteriore indennità complessiva/premio

complessivo pari ad € Infine, per la concessione di ogni brevetto o modello di utilità derivante dalla stessa domanda prioritaria/priorità, il COMMITTENTE riconosce all'UNIVERSITÀ una aggiuntiva indennità complessiva/premio complessivo pari ad €

5.5. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.6. Qualora il COMMITTENTE non sia interessato al deposito di una domanda di brevetto dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di acquisire, a titolo gratuito, la totalità dei diritti inerenti al FOREGROUND e di decidere in autonomia se procedere alla brevettazione.

5.7. Restano salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come tali ex artt. 62-65 Codice della Proprietà Industriale.

F) Ricerche che per loro natura prevedibilmente non daranno luogo a *foreground*

Se la commessa di ricerca non genera aspettative di *foreground*, la disciplina della relativa titolarità e diritti d'accesso segue quella dettata per il *sideground* ovvero le parti ne rinviando la disciplina a un successivo ed eventuale accordo.

OPZIONE F

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di
(indicare lo specifico accordo tra le parti).

5.4. Le PARTI riconoscono che per la natura della RICERCA, non è previsto che l'attività svolta dall'UNITÀ AMMINISTRATIVA possa comportare FOREGROUND.

5.5. Nell'imprevisto caso di FOREGROUND, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della quota di proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale.

Se ritenuto opportuno, questa ultima opzione, relativa alla gestione del *sideground*, va inserita a seguito dell'opzione scelta (A, B, C, D, E, F)

OPZIONE DA INTEGRARE (A, B, C, D, E, F)

5. ... L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Se il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione. Il COMMITTENTE gode inoltre del diritto di prelazione per l'acquisto e/o per la licenza d'uso non esclusiva/esclusiva sul SIDEGROUND dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso

all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà essere esercitata dal
COMMITTENTE entrogiorni dalla
comunicazione scritta da parte dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA
della proposta del terzo e delle relative condizioni.

ARTICOLO

6

NATURA SPERIMENTALE DELLA RICERCA E LIBERTÀ DI ATTUAZIONE

Una specifica clausola rileva la natura puramente sperimentale, quindi imprevedibile ed eventualmente anche pericolosa, dell'attività commissionata e dei relativi risultati e *foreground*. Tale aleatorietà esclude che il Committente possa ottenere alcuna garanzia da parte dell'Ente di ricerca in merito alla possibilità di utilizzare in attività economica, quali ad esempio la commercializzazione, stoccaggio o smaltimento, i possibili ed eventuali risultati positivi che possano derivare né che tale utilizzo non confligga o interferisca con diritti di proprietà intellettuale anteriori di terzi. Per accomodare le richieste del Committente, l'unità amministrativa può eventualmente impegnarsi a fornire un'analisi di libertà di attuazione (in inglese detta *freedom to operate 'FTO' analysis*) dei risultati e del *foreground* onde individuare, senza pretesa di esaustività, possibili diritti confliggenti o interferenti. Infatti, il responsabile scientifico e i ricercatori suoi assistenti potrebbero rappresentare esecutori privilegiati di una tale analisi data la loro specializzazione nel settore della ricerca commissionata. In ogni caso, il corrispettivo dovrà riflettere l'ulteriore impegno richiesto dal Committente all'Unità amministrativa.

Oltre l'esclusione di garanzie sui risultati e del *foreground*, comunque delimitata dai limiti inderogabili di cui all'art. 1229 c.c. (ovvero responsabilità per dolo, colpa grave o violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico), oltre all'esclusione di garanzie

sui risultati e del *foreground*, il contratto può anche prevedere la limitazione della responsabilità dell'ente di ricerca rispetto ai danni derivanti dalla loro commercializzazione diretta, da parte del Committente, e indiretta da parte degli aventi causa di quest'ultimo, quali i licenziatari. Tale esenzione si presta in special modo a quei casi in cui i risultati e il *foreground* siano di titolarità esclusiva del Committente oppure congiunta ma con poteri gestori autonomi di quest'ultimo, ovvero in cui l'Università non abbia contezza delle iniziative di commercializzazione del Committente. Per rafforzare l'esenzione di responsabilità è utile stabilire anche l'obbligo di manleva a carico del Committente ovvero di rimborsare l'ente di ricerca per qualsiasi esborso che dovesse incorrere in conseguenza della commercializzazione dannosa. Così facendo, i costi per licenze su diritti di proprietà intellettuale di terzi, necessarie alla commercializzazione del *foreground* da parte del Committente, resteranno ad esclusivo carico di quest'ultimo, senza gravare sul bilancio dell'Ente di ricerca.

Art. 6 Natura sperimentale della RICERCA e libertà di attuazione

6.1. Il COMMITTENTE riconosce che le attività oggetto della RICERCA, i RISULTATI e il FOREGROUND eventualmente raggiunti o comunque conseguiti hanno natura sperimentale, (*opzionale* possono avere proprietà pericolose) e vengono forniti senza garanzia esplicita o implicita, quali ad esempio le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo e non violazione di diritti di privativa di terzi. (*Opzionale* Ciononostante, l'UNITÀ AMMINISTRATIVA si impegna sin d'ora ad eseguire su indicazione del COMMITTENTE un'analisi, basata sulla banca dati [indicare la banca dati brevettuale cui l'ente ha accesso a pagamento o, in alternativa, indicare una banca dati gratuitamente accessibili come ESPACENET] e limitata ai territori di..... [indicare i paesi d'interesse] sulla libertà di attuazione dei RISULTATI e del

FOREGROUND per identificare possibili interferenze con diritti di proprietà intellettuale di terzi, fornendo al COMMITTENTE una relazione sugli esiti dell'analisi condotta.)

6.2. Nei limiti di cui all'art. 1229 c.c., se il COMMITTENTE, secondo quanto convenuto nel CONTRATTO o successivi accordi, intenda utilizzare in attività economica o, comunque, commercializzare, direttamente o indirettamente, i RISULTATI, il FOREGROUND o parte di essi, egli sarà unicamente responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti da tale utilizzo o commercializzazione, anche da parte di terzi legittimati dal COMMITTENTE medesimo, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA. A tal fine, il COMMITTENTE si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente l'UNITÀ AMMINISTRATIVA e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese, licenze o contestazioni di soggetti terzi, relativi all'utilizzo in attività economica o, comunque, commercializzazione dei RISULTATI, FOREGROUND o parte di essi.

ARTICOLO

7

OBBLIGHI E RISERVATEZZA

La clausola dedicata agli obblighi e alla riservatezza tra le parti deve conciliare due opposte esigenze: da un lato, la necessità di non rendere pubblico quanto di innovativo potrebbe scaturire dall'attività di ricerca, al fine della massima tutela del potenziale risultato inventivo; dall'altro, conservare in capo all'Università la libertà di svolgere attività di ricerca - ed eventualmente pubblicarne i risultati - anche in relazione all'oggetto della commessa.

Premessa fondamentale per la costruzione del contenuto di una simile clausola è dunque la definizione delle "INFORMAZIONI RISERVATE", da inserirsi nell'incipit del contratto insieme alle altre definizioni (cui si rimanda *supra* Art.2) e da cui dipenderà il confine della possibile diffusione.

Lo strumento principale che l'Unità Amministrativa ha a disposizione per garantire al Committente l'osservanza degli obblighi di riservatezza sono gli NDA (Non Disclosure Agreement), che saranno fatti sottoscrivere a tutti i soggetti che a vario titolo prenderanno parte alla ricerca.

Nella prassi contrattuale è usuale prevedere che entrambe le parti si impegnino reciprocamente a garantire che le INFORMAZIONI RISERVATE non siano portate a conoscenza di terze parti per tutta la durata della commessa e, comunque, per la durata concordata tra le parti stesse che

generalmente varia dai 2 ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto di ricerca commissionata.

Per specifiche esigenze singolarmente valutabili - quale, ad esempio, la scelta di una parte di tutelare il proprio FOREGROUND mediante segreto industriale - può essere prevista una forma di previa autorizzazione da rilasciare all'altra PARTE interessata alla divulgazione, la quale sarà così vincolata al rispetto degli obblighi di confidenzialità stabiliti dal contratto.

Art. 7 Obblighi di riservatezza

7.1. Ciascuna PARTE ed il rispettivo personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle INFORMAZIONI RISERVATE nei confronti dell'altra PARTE. Le PARTI garantiscono, vigilando a tal fine, che il programma della RICERCA e le INFORMAZIONI RISERVATE reciprocamente messe a disposizione per lo svolgimento della RICERCA non siano portati a conoscenza di persone non autorizzate.

7.2. Gli obblighi di riservatezza delle PARTI hanno durata pari a anni successivi alla scadenza del CONTRATTO.

7.3. Nel caso in cui una PARTE decida di tutelare il proprio FOREGROUND mediante segreto industriale, l'altra PARTE si impegna a non divulgare i risultati senza autorizzazione del proprietario e sarà vincolata dagli obblighi di confidenzialità stabiliti nel presente articolo.

ARTICOLO

8

PUBBLICAZIONI SUI

RISULTATI

In aggiunta ai risultati attesi, l'interazione tra Università e Committente può portare principalmente a tre tipi di *output*: brevetti, pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e Know-How per il quale l'azienda desidera mantenere la segretezza e la non divulgazione. Tendenzialmente viene data priorità ai risultati brevettabili, lasciando poi la possibilità di ricavare pubblicazioni scientifiche per i risultati della ricerca che non possono essere protetti e su cui non c'è intenzione di mantenere il segreto.

Tenendo conto dei vincoli di segretezza, la documentazione elaborata in attuazione del contratto può essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazioni scientifiche, solo con opportuno accordo scritto tra le parti. Tale accordo può prevedere che, nel caso in cui la richiesta di pubblicazione venga dall'Università, sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'impresa, che si riserva di valutare l'eventuale pregiudizio ad essa derivante dalla divulgazione. In caso di autorizzazione, si può prevedere anche una citazione dell'impresa come promotrice e finanziatrice dell'iniziativa di ricerca. Viceversa, nel caso in cui la richiesta/necessità di pubblicazione derivi da un'esigenza dell'impresa, si può prevedere che la stessa si impegni a citare espressamente l'Università con la quale si è sviluppata l'attività di ricerca.

In ogni caso, è importante garantire che la necessità di divulgazione non vada a inficiare le possibilità di protezione brevettuale e considerare l'esigenza dei ricercatori universitari di poter concretizzare il loro lavoro di ricerca tramite pubblicazioni.

Per quanto riguarda l'Università, le pubblicazioni che possono solitamente scaturire da documenti, studi ed esiti della ricerca commissionata sono le pubblicazioni di carattere scientifico (incluse presentazioni a congressi) e tesi di laurea o dottorato. Nel caso in cui l'attività di ricerca preveda il coinvolgimento di tesisti di laurea o di dottorato, potrebbe sorgere un problema sulla tempistica di pubblicazione. In particolare, la valutazione da parte dell'azienda sui contenuti delle tesi potrebbe comportare delle modifiche o limitazioni agli elaborati e, quindi, dei ritardi sulle tempistiche di pubblicazione dei dottorandi, le quali sono spesso vincolate da scadenze non modificabili che, se non rispettate, rischiano di compromettere il percorso stesso di dottorato.

Art. 8 Pubblicazioni sui RISULTATI

8.1. Il COMMITTENTE riconosce all'UNITÀ AMMINISTRATIVA il diritto di prima pubblicazione dei RISULTATI previa concessione allo stesso di un termine di 30 giorni per esaminare ogni pubblicando elaborato, identificare elementi brevettabili, confermare che eventuali dati personali siano adeguatamente protetti ed epurare eventuali divulgazioni involontarie di INFORMAZIONI RISERVATE. Se necessario a consentire la preparazione e il deposito di privative industriali, il responsabile scientifico può concedere una proroga del termine non superiore a 60 giorni. Ogni successiva estensione richiederà apposito accordo tra COMMITTENTE e UNITÀ AMMINISTRATIVA.

8.2. L'utilizzo o divulgazione da parte del COMMITTENTE dei RISULTATI deve essere compatibile con la conservazione sia della brevettabilità del FOREGROUND, sia del diritto di prima pubblicazione dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA.

ARTICOLO

9

CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

Il *quantum* e le modalità di **pagamento dei corrispettivi** sono rimessi alla libera determinazione delle parti contraenti tenuto conto di diversi fattori, tra i quali:

- la durata della commessa;
- la messa a disposizione di laboratori accademici e/o di *background* dell'Università come patrimonio di conoscenze dei ricercatori;
- l'apporto del Committente e di eventuali suoi ricercatori interni, il relativo bagaglio di conoscenze e *background* e ovviamente le risorse finanziarie fornite per attivare la commessa;
- l'eventualità di conseguire un risultato inventivo, la sua potenzialità sul mercato di riferimento, nonché i costi sostenuti e le percentuali di ripartizione spettanti alla struttura amministrativa e agli inventori, come stabilite dai Regolamenti interni delle varie Università.

Una volta determinato il corrispettivo, il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto, ma è più frequente che venga dilazionato con scadenze contrattualmente prestabilite. A tal fine si segnala che l'ultimo aggiornamento normativo previsto dal Decreto Semplificazioni (D.L. n.76 del 16 luglio 2020) ha introdotto un nuovo sistema di **pagamenti elettronici** per il quale gli enti pubblici devono integrare la

piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate.

Art. 9 Corrispettivi, modalità di pagamento e tracciabilità

9.1. Per lo svolgimento della RICERCA, il COMMITTENTE corrisponderà all'UNIVERSITÀ la somma di €.....+ IVA (oppure indicare il titolo di inapplicabilità dell'IVA). Tale corrispettivo è onnicomprensivo di ogni spesa e onere sostenuti per lo svolgimento della RICERCA [fatti salvi i premi di cui all'Art. 5 opzione E) Deposito a esclusiva titolarità del Committente)].

9.2. Il pagamento verrà effettuato dal COMMITTENTE:

a) (per committenti enti privati) entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica – codice SDI destinatario ovvero indirizzo PEC

b) (per committenti enti pubblici) entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica - Codice IPA destinatario

mediante versamenti sul codice IBAN presso la (per pagamenti da privati), o sul Conto Tesoreria n. (per pagamenti da altre amm.ni in regime di tesoreria) a favore UNIVERSITÀ con le seguenti modalità:

.....% al momento della stipula del CONTRATTO

.....% dopo mesi dalla stipula del CONTRATTO

..... % al termine del CONTRATTO, dietro presentazione al COMMITTENTE di relazione conclusiva redatta dall'UNITÀ AMMINISTRATIVA descrivente il complesso delle ricerche svolte e i relativi risultati.

9.3. Ai fini della tracciabilità finanziaria si indica altresì:

che il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito al presente contratto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta della stazione

appaltante è il seguente:

che il codice CUP, nel caso sia obbligatorio ai sensi della vigente normativa, è il
seguito

ARTICOLO

10

DURATA

La **durata** della ricerca è variabile e rimessa alla scelta delle parti. Essa dipenderà dal programma della ricerca, articolato in una serie di attività descritte nell'allegato tecnico, nel quale sono riportati anche i dettagli relativi ai tempi di sviluppo del progetto di ricerca. Pertanto, dovranno essere comunicati con tempestività eventuali cambiamenti o difficoltà di esecuzione della ricerca che possano modificarne i risultati e/o i tempi di svolgimento.

Va sempre prevista una clausola contrattuale che preveda la durata per i contratti a tempo determinato e se, alla data di scadenza, essa sia rinnovabile automaticamente o meno. Possibili estensioni della durata della ricerca, tra cui la **possibilità di rinnovo o proroga** e, di conseguenza, del CONTRATTO medesimo, dovranno essere concordate sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle parti.

Lo svolgimento dell'attività di ricerca e la validità del contratto decorrerà dalla data della stipula dello stesso che, in caso di sottoscrizione non contestuale, coincide con la data apposta dall'ultimo firmatario.

Art. 10 Durata

10.1. La ricerca avrà la durata di mesi decorrenti dalla data della stipula del CONTRATTO. In caso di sottoscrizione non contestuale, la data della stipula coincide con la data apposta dall'ultimo firmatario.

10.2. Eventuali variazioni alla durata del CONTRATTO, tra cui la possibilità di rinnovo o proroga, saranno concordate tra le PARTI per iscritto, previa approvazione dai competenti organi delle parti.

ARTICOLO

11

COLLABORAZIONI DI ESTERNI

Può accadere che il responsabile della ricerca ricorra all'opera di collaboratori esterni all'UNITÀ AMMINISTRATIVA per contribuire alla ricerca commissionata, quali ad esempio, assegnisti di ricerca, borsisti e collaboratori a contratto.

In tal caso è opportuno che il contratto preveda le regole di gestione e titolarità dell'eventuale FOREGROUND proveniente dall'attività di detti collaboratori, tenuto conto della possibile divergenza dei regimi amministrativi degli Enti di ricerca in merito alla qualificazione di studenti, borsisti, assegnisti e personale interno o esterno, per la quale si rimanda ai regolamenti interni degli Enti.

Fatti salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come tali, ai sensi degli artt. 62-65 Codice della Proprietà Industriale, qualora un soggetto esterno sia coinvolto nella RICERCA, si profilano due scenari:

A) il contratto può prevedere, sin da subito, che la PARTE che lo abbia coinvolto garantisce che esso cederà ogni suo eventuale diritto patrimoniale di proprietà intellettuale sul FOREGROUND al COMMITTENTE e all'UNIVERSITÀ nelle rispettive quote di titolarità; oppure;

B) il contratto può stabilire che la determinazione sulla proprietà e gestione del FOREGROUND proveniente dal collaboratore esterno sarà rimessa ad accordi successivi all'occorrenza redatti.

Qualora intervengano esigenze di celerità nella conclusione del contratto di ricerca commissionata l'opzione B è preferibile, in quanto le parti si riservano di volta in volta, con separati atti o nelle comunicazioni di invenzione, di definire, con riferimento ad eventuali risultati che deriveranno dalle attività condotte dal collaboratore, le percentuali di titolarità della proprietà, garantendo comunque allo stesso i diritti ad esso spettanti sulla base dei regolamenti interni dell'Università in materia di proprietà dei risultati delle ricerche (ad esempio, il riconoscimento di un equo premio ai sensi dell'art. 64.2 C.P.I.). In entrambe le opzioni, eventuali somme dovute per legge o per contratto ai soggetti terzi coinvolti nella RICERCA saranno corrisposte dalla parte che ha coinvolto il collaboratore esterno, manlevando l'altra parte da ogni ulteriore pretesa di remunerazione proveniente dai propri dipendenti o collaboratori, anche esterni.

OPZIONE A

Art. 11. Collaborazioni di esterni

11.1. Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni all'UNITÀ AMMINISTRATIVA, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell'UNIVERSITÀ.

11.2. Fatti salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come tali ai sensi degli artt. 62-65 Codice della Proprietà Industriale, qualora un soggetto esterno sia coinvolto nella RICERCA, la PARTE che lo abbia coinvolto garantisce che esso cederà ogni suo eventuale diritto patrimoniale di proprietà intellettuale sul FOREGROUND al COMMITTENTE e all'UNIVERSITÀ nelle rispettive quote di titolarità.

11.3. Eventuali somme dovute per legge o per contratto ai soggetti terzi coinvolti nella RICERCA, quali autori di risultati

oggetto di proprietà intellettuale, spetteranno e saranno a carico esclusivo della PARTE che ha coinvolto il soggetto terzo nel PROGETTO.

OPZIONE B

Art. 11. Collaborazioni di esterni

11.1. Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni all'UNITÀ AMMINISTRATIVA, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell'UNIVERSITÀ.

11.2. Fatti salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come tali ai sensi degli artt. 62-65 Codice della Proprietà Industriale, qualora un soggetto esterno sia coinvolto nella RICERCA, sarà rimessa ad accordi successivi tra le PARTI la determinazione sulla titolarità di eventuali diritti patrimoniali di proprietà intellettuale sul FOREGROUND che derivi dalle attività condotte dal soggetto esterno, sulla base dei regolamenti interni dell'UNIVERSITÀ.

11.3. Eventuali somme dovute per legge o per contratto ai soggetti terzi coinvolti nella RICERCA, quali autori di risultati oggetto di proprietà intellettuale, spetteranno e saranno a carico esclusivo della PARTE che ha coinvolto il soggetto terzo nel PROGETTO.

ARTICOLO

12

SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DATORIALE

Nel contratto devono essere individuati i **soggetti a cui competono gli obblighi** previsti dalla D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e dal D.M. 363/98, aggiungendo un apposito articolo che contempli l'eventualità che il personale di una parte si rechi presso la sede dell'altra parte per le attività di ricerca.

Ciascuna PARTE provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività. Il personale di una parte che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante. In tal caso, il datore di lavoro assolve a tutte le **misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza**, ivi compresa la sorveglianza sanitaria, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

In merito alla **responsabilità** per i rischi derivanti dall'attività svolta dai lavoratori, il contratto può prevedere che ciascuna parte sia singolarmente ed esclusivamente responsabile per le misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

- valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;

- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

È opportuno altresì contemplare una clausola di **esclusione** di responsabilità per cui, salvo i casi di dolo o colpa grave, le PARTI reciprocamente si sollevano da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di una parte durante la permanenza presso i locali dell'altra. Ciascuna parte, inoltre, esonera e comunque tiene indenne l'altra da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa sorgere in capo ad essa verso terzi dall'esecuzione tramite il proprio personale dipendente delle attività inerenti al contratto.

Art. 12 Sicurezza e responsabilità datoriale

12.1. Le PARTI si danno reciproco atto che il personale che svolgerà la RICERCA è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

12.2. Salvo i casi di dolo o colpa grave, le PARTI reciprocamente si sollevano da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di una PARTE durante la permanenza presso i locali dell'altra PARTE. Ciascuna PARTE esonera e comunque tiene indenne l'altra PARTE da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa sorgere in capo ad essa verso terzi dall'esecuzione tramite il proprio personale dipendente delle attività inerenti al presente contratto.

ARTICOLO

13

RECESSO CONVENZIONALE E FORZA MAGGIORE

Si parla di **recesso convenzionale** quando le parti, in un contratto, si riconoscono reciprocamente, o ad una sola di esse, il diritto di sciogliere unilateralmente il rapporto contrattuale determinando la cessazione irretroattiva (*ex nunc*) degli effetti del contratto e, quindi, l'estinzione di esso. La PARTE che desidera avvalersi di detta facoltà dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra PARTE il verificarsi delle circostanze che legittimano la sua azione, con preavviso di un numero di giorni da stabilire tra le parti, senza necessità del consenso della controparte.

Nei contratti di ricerca commissionata, può accadere che il responsabile scientifico individuato non sia in grado di continuare a svolgere tale funzione e non sia disponibile un successore accettabile per entrambe le PARTI. Tale evenienza può costituire motivo di interruzione del rapporto di ricerca ed è perciò opportuno prevedere che le parti abbiano facoltà di recedere dal CONTRATTO, la quale andrà esercitata per iscritto con comunicazione da inviarsi a controparte con preavviso di un numero di giorni da stabilire tra le parti.

Altra ipotesi che può verificarsi, e per la quale è utile prevedere nel contratto facoltà di recesso, è il caso in cui il complesso aziendale di parte COMMITTENTE sia ceduto. In base all'art. 2558 C.C., in caso l'azienda venga venduta, il contratto - se non ha carattere personale, cioè non è basato sul cosiddetto "*intuitus personae*" - viene ceduto

insieme all'azienda. La disposizione è derogabile ed è perciò d'uso - oltre che consigliabile - inserire nel contratto apposita clausola bilaterale, prevedendo la facoltà di recesso anticipato ogni volta che cambia sostanzialmente la titolarità dell'azienda. Ad esempio, l'Università potrebbe non aver interesse nel voler mantenere in vita un'attività di ricerca commissionata da un'Azienda diversa da quella originaria, per motivazioni di carattere etico, politico o di altra natura. In tal caso, ricevuta la comunicazione dalla Parte Committente, si riconosce all'Università facoltà di opporsi alla cessione dandone adeguata motivazione. L'esercizio della facoltà di opposizione alla cessione avrà, evidentemente, effetti equivalenti a quelli di esercizio della facoltà di recesso.

È altresì importante considerare la sopravvenienza di cause di **forza maggiore** che possono impedire l'esecuzione degli obblighi contrattuali, o renderli irragionevolmente onerosi, senza perciò giungere necessariamente alla cessazione del rapporto contrattuale. Le conseguenze determinate da "forza maggiore" sono regolate dall'art. 1256 C.C. Per forza maggiore si intende, in via generale, una impossibilità sopravvenuta alla conclusione del contratto, definitiva o temporanea, non imputabile alla parte che la invoca, e riguardante proprio la prestazione e non la concreta condizione del contraente.

Esigenze di certezza consigliano di redigere apposita clausola che: 1) definisca i casi di forza maggiore (ad esempio, pandemie, boicottaggio, serrata, incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, embargo e requisizioni); 2) imponga oneri di comunicazione precisi alla parte che intenda avvalersene; 3) stabilisca la durata massima sopportabile per la parte adempiente e stabilisca gli effetti alla scadenza di tale durata massima.

Difatti, qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di un certo tempo concordato tra le parti (ad esempio, sei settimane),

ciascuna di esse avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO, previo preavviso da comunicarsi alla controparte per iscritto.

In caso di recesso sarebbe opportuno concordare con il contraente una clausola che, in conformità a quanto disposto dall'art. 1671 del C.C. in materia di appalto, preveda la corresponsione di un'ulteriore somma quale indennizzo per il recesso, somma che può anche essere predeterminata forfettariamente in una percentuale del corrispettivo complessivo previsto dal contratto per la ricerca.

A tal proposito si segnala che per alcuni Atenei il contratto non può prevedere penali a carico dell'Università oltre i limiti del corrispettivo, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso o risoluzione da parte del Committente è preferibile che questi corrisponda all'Università l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Infine, **in caso di inadempimento**, la parte adempiente può 1) **insistere per l'adempimento**, oppure 2) **chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento**. In entrambe le ipotesi, la parte adempiente ha diritto al risarcimento dei danni in base all'art. 2043 C.C. La clausola di risoluzione per inadempimento – cosiddetta clausola risolutiva espressa – può, in via generale, fare riferimento ad ogni caso di inadempimento a clausole essenziali del contratto (sarà poi il giudice a valutare se l'inadempimento è sufficientemente grave da dare diritto alla risoluzione del contratto); oppure definire contrattualmente in modo puntuale quali sono le clausole essenziali ai fini dell'adempimento, che danno quindi diritto alla risoluzione. Una possibile soluzione sostitutiva del risarcimento del danno è la previsione della penale, in base agli artt. 1382, 1383 e 1384 C.C.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa, recesso convenzionale e forza maggiore

13.1. Il COMMITTENTE e l'UNIVERSITA' possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno giorni, nelle ipotesi convenzionalmente concordate nel presente articolo.

13.2. Qualora, per qualsiasi ragione, il responsabile scientifico individuato non sia in grado di continuare a svolgere tale funzione e non sia disponibile un successore accettabile per entrambe le PARTI, queste hanno facoltà di recedere dal presente CONTRATTO.

13.3. Ciascuna PARTE potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile e indipendente dalla sua volontà, quale, in via esemplificativa e non esaustiva, pandemie, boicottaggio, serrata, incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo. La PARTE che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra PARTE il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

13.4. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di settimane, ciascuna PARTE avrà il diritto di risolvere il presente CONTRATTO, con le modalità descritte al punto 13.1.

13.5. Ciascuna delle PARTI ha diritto a risolvere il contratto per inadempimento, qualora l'altra PARTE non ottemperi agli obblighi previsti agli articoli (citare numero e titolo dei singoli articoli), che le PARTI riconoscono come essenziali. La risoluzione del contratto non esime la PARTE inadempiente

dall'obbligo del risarcimento del danno dovuto alla PARTE adempiente (oppure la PARTE inadempiente corrisponderà la somma pari a a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori).

13.6. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.

13.7. In caso di recesso o risoluzione a norma dei commi precedenti il COMMITTENTE corrisponderà all'UNIVERSITÀ l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso o della risoluzione.

13.8. (opzionale) In conformità a quanto disposto dall'art. 1671 del Codice Civile, in caso di recesso, il COMMITTENTE corrisponderà all' UNIVERSITÀ un'ulteriore somma pari a a titolo di penale per il recesso.

ARTICOLO

14

TRATTAMENTO DEI DATI

L'inserimento sistematico di una clausola sul **trattamento dei dati** nei contratti evita e riduce la produzione e l'archiviazione di documenti successivi.

Fra due partner contrattuali è sufficiente l'informativa e non è indispensabile il consenso. Tuttavia, il consenso è necessario se i dati personali verranno trasmessi a terzi: ipotesi abbastanza frequente nei contratti di ricerca commissionata, se si pensa che "terzi" sono anche i collaboratori non strutturati.

Nel contratto le parti devono dichiarare reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ente di ricerca.

A norma delle leggi vigenti in materia, bisognerà indicare il **titolare** del trattamento, che sono le parti stesse come individuate, denominate e domiciliate e i rispettivi **referenti** per la protezione dei dati.

Art. 14 Trattamento dei dati

14.1. I dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del presente CONTRATTO, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del CONTRATTO comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

14.2. I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura del COMMITTENTE e dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

14.3. L'informativa completa dell'UNIVERSITÀ sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente CONTRATTO è disponibile al seguente link
.....

14.4. L'informativa completa del COMMITTENTE sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente CONTRATTO è disponibile al seguente link
..... ovvero allegata al presente CONTRATTO.

14.5. Con la sottoscrizione del presente atto le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra

descritte. Titolari del trattamento sono l'UNIVERSITÀ e il COMMITTENTE e Referenti per la protezione dei dati sono il per l'UNIVERSITÀ e per il COMMITTENTE.

(**opzionale**) Ai sensi dell'art. della Privacy Policy di Ateneo, l'UNIVERSITÀ potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività conto terzi.

ARTICOLO

15

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La **legge applicabile** alle obbligazioni contrattuali è stabilita secondo i criteri previsti dal Regolamento Roma I. Se il contratto nulla dice in merito alla legge applicabile, esso è regolato dalla **legge del paese** col quale presenta il collegamento più stretto. Esigenze di certezza suggeriscono di individuare preventivamente la legge applicabile al contratto, che può essere liberamente scelta dalle parti in base all'art. 3 del Regolamento Roma I. La clausola della legge applicabile consente a chi deve costruire, ovvero successivamente interpretare, il contratto di poterlo fare in conformità alla legge scelta.

Se uno dei due contraenti è straniero, imporre l'applicabilità della legge italiana è più difficile. Se non si riuscisse, sarebbe opportuno almeno scegliere una legge di diritto romano, il più possibile affine alla nostra (es. svizzera, francese).

D'altro canto, le parti sono libere di scegliere il **foro competente** per qualsiasi controversia derivante dal contratto, in base agli artt. 28 e 29 C.P.C. In alternativa al foro, le parti possono decidere di ricorrere alla **clausola arbitrale**, in conformità a quanto previsto dagli artt. 806 e 808 C.P.C.

È sempre opportuno inserire una clausola di scelta del foro o una clausola arbitrale per evitare che in caso di contenzioso sorgano dubbi sull'individuazione dell'autorità competente per legge, con conseguenti

perdite di tempo e costi legali. Si consideri, in via generale, che l'arbitrato è più costoso della magistratura ordinaria, ma ha tempi decisamente più rapidi. Inoltre, l'arbitrato può fungere da scelta imparziale e relativamente economica laddove il committente sia un'impresa estera che difficilmente accetterebbe la scelta di un foro italiano.

Un ulteriore metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie è rappresentato dalla mediazione civile e commerciale, disciplinata in Italia dal D.lgs. n. 28/2010, così come novellato dal D.l. n. 69/2013 (convertito in L. n. 98/2013). Le parti possono prevedere di esperire un tentativo preliminare di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato scelto dalle parti tramite apposita clausola contrattuale. Con l'aiuto di mediatore terzo-imparziale, le parti sono chiamate a incontrarsi per giungere a una soluzione condivisa della controversia.

Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, la controversia può essere deferita al Tribunale scelto ovvero ad un arbitro nominato di comune accordo dalle parti. A tal riguardo si sottolinea che la funzione della mediazione non è quella di pronunciare una decisione tra le parti in conflitto - come accade nell'ambito di un giudizio civile o di un arbitrato, in cui gli arbitri esercitano funzioni decisorie pronunciando un lodo equivalente alla sentenza - ma di consentire alle parti di raggiungere un'intesa con piena soddisfazione dei reciproci interessi.

La mediazione nel settore della proprietà industriale è gestita anche da organismi internazionali, quali ad esempio il **WIPO Arbitration and Mediation Center** o la **International Chamber of Commerce**, che forniscono appositi servizi di mediazione. Ad esempio, la mediazione conforme alle *WIPO Mediation Rules*, prevede il passaggio della disputa in arbitrato secondo le *WIPO Expedited Arbitration Rules* se nell'arco temporale di 60/90 gg non è raggiunta una transazione tra le parti. Durante la pendenza del procedimento di mediazione non potranno

essere attivate o proseguite iniziative giudiziali od arbitrali, salvo il ricorso alle Corti per ottenere eventuali misure cautelari.

OPZIONE A

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente

15.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

15.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di

OPZIONE B

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente

15.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

15.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di

OPZIONE C

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente

15.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

15.2. Qualsiasi disputa, controversia o rivendicazione derivante da o relativa al CONTRATTO e a qualsiasi sua successiva modifica, compresi, senza limitazione, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione, nonché le rivendicazioni extracontrattuali, sarà sottoposta a previo esperimento di un tentativo di mediazione in conformità con le regole dell'Organismo di mediazione Il luogo della mediazione è La lingua da usare nella mediazione è

15.3. Se le controversie non siano risolte entro [60][90] giorni dall'inizio della mediazione ovvero il tentativo di mediazione fallisca, le controversie saranno devolute al Tribunale di che avrà competenza esclusiva [*oppure* tali controversie saranno deferite e definitivamente determinate da un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di].

ARTICOLO

16

REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

È d'uso precisare se il contratto vada registrato ed a spese di quale parte. I contratti di ricerca commissionata stipulati sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regolano prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sono soggetti a **registrazione fiscale** in caso d'uso, con applicazione dell'**imposta di registro** in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e successive modifiche. Tra i "casi d'uso" tipici rientra quello del contenzioso: prima dell'avvio del procedimento, il contratto dovrà essere registrato. Il contratto prevederà che la PARTE che richiede la registrazione ne sopporterà le spese. Potranno essere a carico del COMMITTENTE tutte le altre imposte e tasse, quali le spese di bollo.

Art. 16 Registrazione e spese contrattuali

16.1. Il CONTRATTO, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R. La PARTE che richieda la registrazione ne sopporterà le spese.

16.2. Saranno a carico del COMMITTENTE tutte le altre imposte e tasse, quali le spese di bollo, derivanti a norma di legge al CONTRATTO.

ARTICOLO

17

DISPOSIZIONI GENERALI

L'ultimo articolo del contratto è dedicato alle “**disposizioni generali**”, ossia a un insieme di clausole dal contenuto variabile che vanno a integrare il documento negoziale.

Tra le clausole più frequenti vi è quella dedicata all'interpretazione dell'accordo secondo buona fede e la comune intenzione delle parti, oltre a un generale divieto di cessione dello stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

In questa sede, avviene spesso che si manifesti per iscritto la volontà di superare, con la sottoscrizione del contratto, tutti gli eventuali accordi o intese che siano intercorsi tra le parti precedentemente, aventi il medesimo oggetto.

Altro contenuto tipico riguarda la modalità di modifica dell'accordo, la quale generalmente dovrà essere concordata per iscritto al fine di vincolare le parti stesse.

È altresì importante esplicitare e concordare quali conseguenze la dichiarata nullità, invalidità o inefficacia di una o più delle clausole contrattuali producono rispetto alle obbligazioni ivi previste. Nella maggior parte dei casi, le parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo l'intenzione delle stesse, mantenendo in vita il restante impianto contrattuale.

Difatti, qualora una delle parti tolleri un comportamento dell'altra parte tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del contratto, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento, anche parziale, dei termini e delle condizioni stabilite e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della parte ai sensi dell'accordo.

Art. 17 Disposizioni generali

17.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla regolamentazione della proprietà del FOREGROUND e delle procedure di protezione di esso e supera tutti i contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle PARTI aventi ad oggetto la RICERCA.

17.2. Nessun accordo o patto che modifichi, deroghi o ampli il CONTRATTO sarà vincolante per alcuna delle PARTI a meno che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al CONTRATTO e sia sottoscritto dalle PARTI e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

17.3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del CONTRATTO medesimo. Le PARTI saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da nullità, inefficacia e invalidità. In tali casi, le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo, l'intenzione delle PARTI.

17.4. Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento

dell'altra PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del CONTRATTO, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento anche parziale dei termini e delle condizioni stabilite dal CONTRATTO e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della PARTE ai sensi del CONTRATTO.

17.5. Il CONTRATTO verrà interpretato secondo buona fede, con riguardo alla comune intenzione delle PARTI e al risultato sostanziale che esse hanno ragionevolmente inteso perseguire.

17.6. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.

Giunti alla conclusione del contratto, è necessario inserire **l'intestazione delle parti firmatarie** che nel caso dei contratti di ricerca commissionata saranno l'impresa committente, la struttura dipartimentale dell'Università o della Scuola e il responsabile scientifico della ricerca.

Attenzione andrà riposta sull'inserimento del luogo e della data dalla quale decorreranno gli effetti contrattuali. Inoltre, talune clausole richiedono, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la doppia firma, pena la loro inefficacia nei confronti della parte a cui danno andrebbero ad operare. Occorre quindi ripetere la sottoscrizione dopo aver citato i numeri e i titoli degli articoli rilevanti. Il documento si chiude con l'elenco degli allegati.

II COMMITTENTE

Luogo, **li**

Firma

L'UNITÀ AMMINISTRATIVA

Luogo, **li**

Firma

Il responsabile scientifico/ o i responsabili scientifici

Luogo, **li**

Firma

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ. vengono specificamente approvate i seguenti articoli Art. 5 (Proprietà intellettuale e titolarità dei RISULTATI); Art. 6 (Natura sperimentale della RICERCA e libertà di attuazione); Art. 7 (Obblighi di riservatezza); Art. 12 (Sicurezza e responsabilità datoriale); Art. 13 (Recesso convenzionale e Forza maggior); Art. 15 (Legge applicabile e Foro competente).

II COMMITTENTE

Luogo, **li**

Firma

L'UNITÀ AMMINISTRATIVA

Luogo, **li**

Firma

Allegati:

- a) NDA valutativo di commessa di ricerca (cfr. punto c) delle premesse);**
- b) ALLEGATO TECNICO (cfr. Art. 3);**
- c) Informativa privacy del COMMITTENTE (eventuale);**
- d) Altri allegati eventuali.**

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

La guida non vuole, né può sostituire l'imprescindibile consulto legale assicurato dai competenti uffici sulla conformità di quanto perseguito dalle parti alle normative di legge e amministrative vigenti. Si ricorda che i Regolamenti interni delle singole strutture individuano e specificano la disciplina applicabile alle attività conto terzi, nonché gli organi competenti ad autorizzare la stipula dei relativi contratti.

Il TTO. Nella definizione di un rapporto di collaborazione, il TTO assume un ruolo strategico come quello di un mediatore. Esso dovrebbe infatti porre attenzione alla conciliazione delle esigenze espresse dal ricercatore, o dal gruppo di ricerca, e dal Committente, anche al fine di tutelare gli interessi della propria Università soprattutto per quanto riguarda la protezione e valorizzazione dei risultati e relativa PI che potrebbero derivare dalla ricerca commissionata.

Al momento della stipula degli accordi, il TTO dovrebbe tenere in considerazione gli interessi immediati del Gruppo di Ricerca (ovvero presumibilmente ricevere fondi per la ricerca) ma anche di quelli futuri, di più lungo termine, come ad esempio le *royalties* che potrebbero originarsi dal contratto di ricerca.

Per quanto riguarda l'assegnazione della titolarità della PI, il TTO dovrebbe tenere in considerazione diversi fattori, in particolare, come visto nel cap. 5: il valore che la titolarità, almeno parziale per l'Università, potrebbe avere ai fini della rendicontazione Anvur, oltre alla visibilità che l'Università potrebbe ottenere (da contitolare), con la conseguente opportunità di mostrare le potenzialità nella ricerca applicata e la propria capacità di supporto al mondo dell'industria. Questa attenzione è necessaria in quanto, solitamente, per questioni di certezza dei diritti connessi ai risultati della ricerca e per capacità

tecnica di gestione delle strategie di protezione e valorizzazione, le imprese tendono ad assicurarsi la titolarità dei risultati che si generano dallo svolgimento della ricerca.

Infine, una volta stipulato il rapporto contrattuale, un'attività da non sottovalutare per il TTO riguarda il monitoraggio sia della produttività brevettuale delle principali aziende che collaborano con l'Università, sia del loro rispetto dei diritti sul *background* di quest'ultima.

La negoziazione. Una partnership tra pubblico e privato ben funzionante è costruita su una solida base in cui vi è una chiara dichiarazione di intenti da entrambe le parti, relativamente a chi fa cosa, ai ruoli e ai benefici attesi. Un primo momento importante è quindi quello dell'allineamento delle aspettative che ogni *partner* ha verso l'altro.

A questo proposito, prendersi il giusto tempo per costruire la fiducia è funzionale all'instaurazione di buoni accordi e allo sviluppo di ottime relazioni con le persone coinvolte.

È consigliabile procedere con una fase preventiva di preparazione alla negoziazione, utile a conoscere l'altra parte, le attività e i loro obiettivi. Tali informazioni potranno essere acquisite grazie all'analisi del portfolio brevetti, siti web, pubblicazioni e precedenti accordi con altri soggetti.

Nella fase di stesura del contratto, attribuire ai termini più rilevanti, utilizzati nel redigere le singole clausole del contratto, una portata univoca e condivisa tra le parti è un passaggio fondamentale. Spesso, infatti, anche le definizioni sono oggetto di intense negoziazioni, in quanto da esse dipende l'interpretazione del contratto e l'estensione degli impegni assunti dalle parti.

In ultimo, le azioni da evitare che potrebbero invalidare una *partnership*: non mantenere le promesse e le aspettative non rispettando quindi le *timeline* prefissate, cambiare nel tempo lo scopo prefissato o comunque renderlo non più comprensibile, comunicare tra *partner* in maniera non frequente, *governance* non chiara, non raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati, avviare processi di *decision making* lenti da parte di uno dei *partner* e confliggere nella scelta tra *patenting* e pubblicazione.

GLOSSARIO

A

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione. Trattasi di un'autorità amministrativa indipendente, istituita dal decreto-legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che è succeduta all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, società partecipate e controllate nonché nella vigilanza dei contratti pubblici, degli incarichi e settori della pubblica amministrazione potenzialmente esposti a corruzione. L'ANAC esercita poteri sanzionatori come la potestà di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti relativamente alle procedure di affidamento dei lavori pubblici nonché agli obblighi di comunicazione.

Arbitrato: Trattasi di un metodo di definizione delle controversie civili, alternativo alla via giudiziaria. Vi sono due tipologie di arbitrato disciplinate nel Codice di Procedura Civile agli artt. 806 e ss: l'arbitrato rituale che ricorre quando le parti di una controversia demandano agli arbitri/o l'esercizio di una giurisdizione, concorrente con quella ordinaria, per la risoluzione della lite; l'arbitrato irrituale (o libero) ricorre quando agli arbitri/o è conferita la risoluzione di un rapporto controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto.

Articolo 1229 Codice Civile: "Clausole di esonero da responsabilità". Trattasi di clausole che mirano a limitare o escludere la responsabilità di una o di entrambe le parti e possono pattuire nel rispetto di determinate condizioni. Le clausole in questione non possono escludere la responsabilità derivante da dolo o colpa grave o per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Articolo 1256 Codice Civile: "Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea". Impossibilità definitiva si riferisce all'ipotesi secondo la quale l'obbligazione si estingue se per il debitore è divenuto impossibile adempiervi. Impossibilità temporanea invece si riferisce all'ipotesi in cui l'impossibilità per il debitore di adempiervi risulti momentanea, ma nel momento in cui la prestazione diventasse possibile, il debitore dovrà adempiervi.

Articolo 1341 Codice Civile: "Condizioni generali di contratto". Sono clausole predisposte unilateralmente da uno solo dei contraenti. Per essere efficaci, la parte predisponente è obbligata a svolgere un'attività diretta a renderle conoscibili alla generalità dei destinatari. Nel caso in cui dovessero imporre particolari oneri ad uno dei contraenti (clausole c.d. vessatorie), affinché siano efficaci necessitano della specifica approvazione per iscritto.

Articolo 1382 Codice Civile: "Effetti della clausola penale". La clausola penale è il patto con cui le parti prevedono che in caso di inadempimento di un'obbligazione, la parte che risulti inadempiente o che ritardi l'adempimento dovrà effettuare una determinata prestazione. La prestazione potrà anche consistere in un versamento di una somma di denaro.

Articolo 1383 Codice Civile: “Divieto di cumulo”. La parte di un contratto non potrà richiedere, se richiesta la penale, anche la prestazione principale e viceversa. Questo divieto è previsto dalla legge. La funzione della penale è quella di far conseguire alla parte contrattuale, non inadempiente, il ristoro di quanto subito a causa dell’inadempimento dell’altra parte contrattuale.

Articolo 1384 Codice Civile: “Riduzione della penale”. Istituto che prevede la eventuale riducibilità, da parte del giudice, della penale che preveda un importo manifestamente eccessivo. E’ la manifestazione di un principio generale del diritto, ossia quello dell’equa proporzione tra illecito e sanzione.

Articolo 1671 Codice Civile: “Recesso unilaterale dal contratto”. Fattispecie inerente al contratto di appalto dove si prevede che il committente possa troncare il rapporto contrattuale stipulato con l’appaltatore nell’ipotesi in cui il suo interesse sia venuto meno trattenendo la parte di opera o di servizio già eseguiti. Il committente sarà obbligato a corrispondere all’appaltatore un compenso per quanto già eseguito e trattenuto dallo stesso, nonché a ciò che avrebbe dovuto percepire se l’opera fosse stata compiuta per intero.

Articolo 2043 Codice Civile: “Risarcimento per fatto illecito”. Trattasi della responsabilità civile, che sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno. Si verifica quando si viola una norma del diritto privato, che regola i rapporti tra cittadini, con esclusione quindi di possibili reati o illeciti amministrativi. Essa comporta solo il risarcimento.

Articolo 2558 Codice Civile: “Successione nei contratti”. Fattispecie secondo la quale l’acquirente dell’azienda possa subentrare nei contratti stipulati per l’esercizio della stessa, purché i contratti non abbiano carattere personale.

Articolo 28 Codice di Procedura Civile: “Foro stabilito per accordo delle parti”. Trattasi dell’istituto che prevede la possibilità di derogare al principio generale della competenza per territorio stabilito per legge, in favore del foro designato risultante da una espressa ed esplicita manifestazione di volontà in tal senso.

Articolo 29 Codice di Procedura Civile: “Forma ed effetti dell’accordo delle parti”. L’istituto prevede, con riferimento ad uno o più affari specifici, che la deroga al principio generale della competenza per territorio stabilito per legge, dovrà essere espressamente previsto in un atto scritto.

Articolo 806 Codice di Procedura Civile: “Controversie Arbitrabili”. È il diritto delle parti di far decidere da arbitri, le controversie tra loro insorti. Le controversie, in questione, non dovranno avere ad oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Articolo 808 Codice di Procedura Civile: “Clausola compromissoria”. Trattasi di un negozio giuridico (ossia di una manifestazione di volontà, rivolta a uno scopo pratico, che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico) autonomo rispetto al contratto, con cui le parti, decidono di

derogare alla competenza del giudice ordinario e di deferire ad arbitri la decisione di controversie future ed eventuali.

Articolo 5 Regolamento Generale Protezione Dati: “Principi applicabili al trattamento di dati personali”. Fattispecie nella quale è stato previsto dal legislatore comunitario che ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto di determinati principi, quali quello di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell’interessato; limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati; minimizzazione dei dati, ossia i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento; esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento; limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento; integrità e riservatezza, ossia occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento. L’articolo prevede al comma 2 il principio della responsabilizzazione: ossia, richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere in grado di provarlo.

C

CIG: Codice Identificativo di Gara. È un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto. Esistono diverse tipologie di codice CIG, che variano in base alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento della gara.

Committente: È, in generale, il soggetto che ordina il compimento di un lavoro oppure colui che si vincola all’acquisto per conto altrui. Nel caso della ricerca finanziata è l’impresa che finanzia la ricerca.

Convenzione Quadro: È una convenzione finalizzata ad instaurare tra le parti una forma stabile di collaborazione per lo svolgimento di ampi programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, che coinvolgano tutto l’Ateneo ovvero parti rilevanti dello stesso, da attuare nel medio o lungo periodo, per la cui disciplina operativa si rinvia a successivi specifici accordi. Tali accordi attuativi devono essere sempre approvati dagli organi competenti delle parti. Essi devono indicare le finalità ed i settori oggetto della collaborazione e prevedere di norma la costituzione tra le parti di un comitato/responsabile scientifico che promuove e coordina la cooperazione e verifica l’attuazione della convenzione in tutti i suoi aspetti.

CPI: Codice della Proprietà Industriale, approvato con il D.lgs n. 30 del 10 febbraio 2005. Rappresenta una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà industriale.

CUP: Codice Unico di Progetto. È un codice alfanumerico introdotto nel 2003.

A partire dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve dotarsi di un codice unico di progetto che lo identifichi univocamente.

D

Dato personale: Sono tutte le informazioni che identificano o rendono identificabile, in via diretta o indiretta, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 “Semplificazioni”: Decreto Legge convertito, con modifiche, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120. Contiene le misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale il fine di ridisegnare la governance del digitale, accelerare la digitalizzazione dei servizi pubblici e semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione anche in ottica di diffusione della cultura dell'innovazione e superamento del divario digitale, con un'attenzione anche all'accesso agli strumenti informatici delle persone con disabilità. Occorre ricordare che al suo interno è stato previsto che entro il 28 febbraio 2021 tutti i pagamenti di tutte le PA dovranno andare su PagoPA (termine prorogato dal decreto Semplificazioni rispetto al 30 giugno 2020, già proroga sul 31 dicembre 2019, che a sua volta era proroga sulla prima data, dicembre 2018).

Diagramma di Gantt: Strumento di gruppo utilizzato per la pianificazione dei tempi di realizzazione di un progetto, dell'attività lavorativa quotidiana, di un anno e per verificare in itinere il rispetto degli stessi. Le diverse attività vengono, pertanto, ordinate secondo una precisa progressione temporale.

D.lgs n. 28 del 4 marzo 2010: “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Provvedimento normativo emanato in attuazione della delega prevista all'art. 60 della legge n.69/2009, con cui il Parlamento delegava il Governo all'adozione di norme per favorire l'introduzione della mediazione civile per favorire la conciliazione stragiudiziale delle parti. Il D.lgs in questione è stato modificato con il D.L. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 2013.

D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008: “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro”. Provvedimento normativo emanato con lo scopo di riordinare e di coordinare, all'interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

DM n. 363 del 5 agosto 1998: “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria” – ossia la normativa disciplinante la materia della sicurezza per le Università e istituti di Istruzione Universitaria. Provvedimento normativo (un Decreto Ministeriale – Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) approvato con lo scopo di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università, presso enti esterni e enti che svolgono la loro attività presso le università.

DPR n. 131 del 26 aprile 1986: Atto giuridico di approvazione del “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’Imposta di Registro” (Imposta indiretta che colpisce i trasferimenti di ricchezza e il cui presupposto è costituito dalla registrazione dell’atto o del negozio).

E

Enti di Ricerca: Organismo di ricerca. Soggetti senza scopo di lucro (come, ad esempio, un’università o un istituto di ricerca) indipendentemente dal suo status giuridico - secondo il diritto privato o pubblico – della sua fonte di finanziamento. La finalità principale dovrà consistere nello svolgimento di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Gli eventuali utili maturati sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento.

Espacenet: Database, ad accesso gratuito, dell’EPO (European Patent Office – Ufficio Europeo dei Brevetti) contenente più di 120 milioni di brevetti da tutto il mondo. Le informazioni e i documenti presenti al suo interno riguardano invenzioni e sviluppi tecnologici dal 1836 ad oggi.

F

FTO: Freedom to operate. La Freedom to Operate (FTO), che in italiano si potrà tradurre con Libertà di Attuazione, consiste nell’attività di ricerca e di analisi - tramite banche dati - di diritti di proprietà industriale validi di terze parti che possano bloccare l’attività commerciale di una determinata impresa, con riguardo ad un determinato territorio. Lo scopo dell’analisi è quello di ricercare, all’interno della letteratura brevettuale, domande di brevetto concesse o pendenti, e nell’ottenere un parere legale sul rischio di una eventuale violazione di diritti brevettuali di terze parti di un determinato prodotto, processo o servizio.

G

GDPR: General Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato il 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018. Questo testo giuridico stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

I

Informativa: Trattasi di una comunicazione rivolta all’interessato, con lo scopo di informare il cittadino, anche prima che diventi interessato (ossia prima che inizi il trattamento), sulle finalità e le modalità dei trattamenti – dei dati personali - operati dal titolare del trattamento. Tramite l’informativa il titolare del trattamento assicura la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di provarlo in qualunque momento (principio di accountability). Attraverso l’informativa l’interessato potrà rendere un valido consenso, ove richiesto come base

giuridica del trattamento (condizione di legittimità del consenso) oltre che sulla base del principio di trasparenza e di correttezza.

Informazioni Riservate: Sono informazioni caratterizzate dal fatto di essere segrete, aventi un valore commerciale e sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

International Chamber of Commerce: Camera di Commercio Internazionale. Essa è composta dal Tribunale Arbitrale Internazionale, per la gestione e la risoluzione dei casi di arbitrato commerciale internazionale, e dal Centro Internazionale per l'ADR, che si occupa della gestione dell'attività di mediazione per la risoluzione delle controversie di natura commerciale. Ha la sede a Parigi.

IPA: "Indice delle Pubbliche Amministrazioni". Trattasi di un elenco gestito dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) che raccoglie tutti i domicili digitali, di pubbliche amministrazioni così come dei privati. Al suo interno è possibile trovare anche i codici univoci indispensabili per la fatturazione elettronica PA. È l'indice a cui il Sistema di Interscambio fa riferimento per le funzioni di indirizzamento delle fatture elettroniche agli uffici centrali e periferici delle Pubbliche Amministrazioni deputati al ricevimento delle fatture elettroniche.

IUV: "Identificativo Unico di Versamento". Trattasi di un codice che identifica qualsiasi pagamento. L'Identificativo Univoco garantisce l'univocità del pagamento e l'associazione dello stesso al servizio erogato. L'Ente, attraverso il codice, associa il singolo versamento effettuato dall'utente alla richiesta di pagamento, oppure alla posizione debitoria ricevendo tutte le informazioni che caratterizzano il pagamento.

M

Manleva: Consiste in un patto o in un contratto dove una parte (il mallevadore o manlevante o garante) si assume gli effetti patrimoniali che sono la conseguenza della responsabilità di un altro soggetto (mallevato) nei confronti di un terzo.

MTA: Material Transfer Agreement - Accordi di Trasferimento Materiale. Trattasi di accordi stipulati tra le parti – fornitore (il titolare o il licenziatario autorizzato) e il beneficiario – aventi ad oggetto lo scambio di materiali tangibili con lo scopo di garantire i diritti di proprietà intellettuale del fornitore contro la loro possibile divulgazione da parte del beneficiario.

N

NDA: Non Disclosure Agreement - Accordo di Riservatezza. Sono contratti privati legalmente vincolanti aventi ad oggetto informazioni preziose che si intende conservare al sicuro. In essi vengono stabilite le condizioni alle quali la parte divulgante divulga le informazioni di natura confidenziale alla parte ricevente e gli obblighi di confidenzialità che ne derivano.

O

Open Innovation: Innovazione Aperta. Modello secondo il quale le imprese possono e debbono ricorrere sia a idee provenienti dall'esterno che dall'interno della propria organizzazione ed accedere attraverso percorsi interni ed esterni ai mercati. Lo scopo di

questo modello è di permettere alle imprese di progredire nelle loro competenze tecnologiche.

P

PagoPA: Trattasi di una piattaforma, e non di un sito, che consente di effettuare pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, in modalità standardizzata.

PI: Proprietà Intellettuale. Espressione che comprende sia la Proprietà Industriale in senso stretto (ossia l'insieme di titoli che conferiscono una protezione giuridica alle attività intellettuali riguardanti la sfera commerciale-produttiva), sia le opere proteggibili ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

Professore - Ricercatore: Trattasi di lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (quali ad esempio professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici), dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, docenti non dipendenti, compresi visiting e guest professors, studenti di ogni grado, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e visiting students, ogni altro soggetto assimilabile.

R

Regolamento Roma I: Regolamento CE “sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali” approvato il 17 giugno, 2008. Trattasi di un regolamento europeo che ha sostituito l'applicazione della Convenzione CEE di Roma del 1980, per tutti i Paesi membri della UE, tranne che per la Danimarca. Esso prevede che le parti siano libere di scegliere la legge applicabile al loro rapporto attraverso una scelta “espressa” oppure risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione: Regolamento, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo.

Responsabile Scientifico: È un docente o un ricercatore afferente all'Unità Amministrativa. Qualora la tipologia di attività lo consenta, la stessa responsabilità potrà essere attribuita ad un tecnico con idonea qualifica e titolo professionale abilitante.

S

SDI: “Sistema di Interscambio”. Trattasi della infrastruttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244). Il “codice SDI” è l'alternativa alla PEC per ricevere le fatture elettroniche. Viene usato dai service di Fatturazione Elettronica e dalle software house in quanto permette di automatizzare la ricezione delle fatture. Questo perché la PEC al contrario manca degli strumenti utili per la gestione automatizzata della fattura elettronica.

Scuola: Coordina le attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, e ne gestisce i relativi servizi. Svolge funzioni che prima della riforma – Legge 240/2010 “Gelmini” - erano della Facoltà.

T

TTO: Technology Transfer Office. Struttura che si occupa principalmente della gestione e del trasferimento della proprietà intellettuale appartenente all’ateneo o ente pubblico di ricerca di appartenenza. La missione di questi uffici è favorire il trasferimento tecnologico ossia la funzione di valorizzare – in chiave economica – i risultati della ricerca scientifica e tecnologica ottenuti nelle relative organizzazioni di appartenenza.

U

Unità Amministrativa: Vengono intesi i Dipartimenti e i Centri di Ricerca, di Servizio e i Sistemi Bibliotecario, Informatico e Museale se dotati di autonomia gestionale o di autonomia di sottoscrizione di contratti e convenzioni nell’ambito di apposito protocollo su forme di autonomia gestionale stipulati con il Dipartimento di riferimento.

Università: Ha come finalità istituzionali l’alta formazione e la ricerca. Si articola in Scuole e Dipartimenti cui fanno capo corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione. Gli organi direttivi e gestionali dell’Università sono: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

UTT: Ufficio di Trasferimento Tecnologico. Soggetti amministrativi la cui funzione risiede nella gestione e nel trasferimento della proprietà intellettuale appartenente all’ateneo o ente pubblico di ricerca di appartenenza. È una sigla usata da diverse Università per riferirsi ai propri TTO – Technology Transfer Office.

W

WIPO Arbitration and Mediation Center: Trattasi di un fornitore, senza scopo di lucro, con sede presso la WIPO (World Intellectual Property Organization – OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a Ginevra (Svizzera) e a Singapore, che fornisce servizi di risoluzioni alternative alle controversie (ADR). Il servizio fornito è caratterizzato dal fatto di essere efficiente sia in termini di costo che di tempo, neutrale e avente un carattere internazionale.

WIPO Expedited Arbitration Rules: Trattasi delle norme che regolamentano lo svolgimento del servizio di Arbitrato, fornito dalla WIPO. L’arbitrato in questione è caratterizzato dall’essere “spedito”, ossia è condotto in un periodo di tempo e con costi ridotti, rispetto all’Arbitrato “ordinario”.

WIPO Mediation Rules: Trattasi delle norme che regolamentano lo svolgimento della procedura di Mediazione, fornito dalla WIPO. La procedura in questione risulta essere caratterizzata dalla presenza di un soggetto – intermediario (mediatore), in posizione neutrale rispetto alle parti. Il compito del mediatore è quello di aiutare le parti a raggiungere un accordo che possa risolvere la controversia insorta. L’accordo raggiunto verrà poi inserito all’interno di un contratto, vincolante per entrambe le parti.

BIBLIOGRAFIA

Abuja, P., Carapina, T., de Kort, M., Raess, M., Tieken, C., & Wagstaff, N. (2019). *Academia - Industry Collaboration Best Practices Guide* [PDF]. CORBEL. Disponibile da: https://eatris.eu/wpcontent/uploads/2019/12/CORBEL_Academia_Industry_Collaboration_Best_Practices_Guide.pdf

AICIPI; NETVAL. *Esempi di clausole relative alla regolamentazione degli aspetti di proprietà intellettuale negli accordi di collaborazione tra università e industria*.

Conti G., Granieri M., Piccaluga A. (2011). *La gestione del trasferimento tecnologico*. Springer Milano.

European IPR Helpdesk (2018). *La vostra guida IP e contratti*.

Granieri M. (2010). *La gestione della proprietà intellettuale nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico*. Mulino Bologna.

Passarelli M. (2016). *Il Management del trasferimento tecnologico. L'esperienza PoCN di Area Science Park*. Egea Milano

Pertuzé Julio A.; Calder Edward S.; Greitzer Edward M. Lucas William A: *Best Practices for Industry-University Collaboration*. (2021). Data ultima consultazione 12 marzo 2021, da <https://sloanreview.mit.edu/article/best-practices-for-industry-university-collaboration/>

Trevisan, L., Cuonzo, G. (2017). *Proprietà industriale, intellettuale e IT*. Milanofiori Assago (Milano). Wolters Kluwer.

Ubertazzi, L. (2019). *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. Wolters Kluwer CEDAM.

FORM

IL FORM DEL CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

Di seguito viene riportato il modello di contratto - Form - che dovrà essere adattato tramite l'integrazione degli articoli opzionali precedentemente esposti nei diversi articoli.

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA AD OGGETTO

.....

TRA

..... (ragione sociale del Committente) C.F./P.IVA
..... con sede in (di seguito
denominata il “COMMITTENTE”) rappresentata da
..... in qualità di

E

..... (denominazione dell'Unità Amministrativa)
dell'Università, C.F./P.IVA
..... con sede in (di seguito
denominata “UNITÀ AMMINISTRATIVA”) rappresentata da
..... in qualità di definite
individualmente la “PARTE” e congiuntamente le “PARTI”

PREMESSO CHE

SCEGLIERE OPZIONE

OPZIONE A

PREMESSO CHE

- a) il COMMITTENTE è interessato alla realizzazione di una ricerca avente ad oggetto
- b) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA nell'ambito della propria attività

istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate alle attività che il COMMITTENTE intende sviluppare;

c) L'UNITÀ AMMINISTRATIVA ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO") nella seduta del Consiglio del (oppure il Direttore porterà la presente convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile – RIFERIMENTO AGLI ATTI DI APPROVAZIONE INTERNI ALL'UNIVERSITÀ).

OPZIONE B

PREMESSO CHE

a) il COMMITTENTE è interessato alla realizzazione di una ricerca avente ad oggetto

b) L'UNITÀ AMMINISTRATIVA nell'ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate alle attività che il COMMITTENTE intende sviluppare;

c) in data, per valutare la possibile commessa di ricerca e al contempo salvaguardare la confidenzialità delle informazioni scambiate in negoziazione, le PARTI hanno concluso apposito accordo di riservatezza (RIFERIMENTO AL NDA PREVIAMENTE SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO);

d) il COMMITTENTE e L'UNIVERSITÀ hanno sottoscritto in data una Convenzione Quadro sulle tematiche di ricerca di interesse comune (riportare brevemente l'ambito della collaborazione come risultante dall'accordo);

e) l'articolo di tale Convenzione prevede l'eventuale attivazione di accordi attuativi per perseguire obiettivi specifici nell'ambito della collaborazione fra i due enti (eventuale) anche mediante il coinvolgimento di soggetti esterni;

f) L'UNITÀ AMMINISTRATIVA ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO") nella seduta del Consiglio del (oppure il Direttore porterà la presente convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile

– RIFERIMENTO AGLI ATTI DI APPROVAZIONE INTERNI ALL'UNIVERSITÀ).

OPZIONE C

- a) il COMMITTENTE è interessato alla realizzazione di una ricerca avente ad oggetto
- b) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA nell'ambito della propria attività istituzionale svolge attualmente studi e ricerche correlate alle attività che il COMMITTENTE intende sviluppare;
- c) in data per valutare la possibile commessa di ricerca e al contempo salvaguardare la confidenzialità delle informazioni scambiate in negoziazione, le PARTI hanno concluso apposito accordo di riservatezza (RIFERIMENTO AL NDA PREVIAMENTE SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO);
- d) l'UNITÀ AMMINISTRATIVA ha approvato la stipula del presente contratto (di seguito definito il "CONTRATTO") nella seduta del Consiglio del (oppure il Direttore porterà la presenta convenzione a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile – RIFERIMENTO AGLI ATTI DI APPROVAZIONE INTERNI ALL'UNIVERSITÀ).

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse e Allegati

1.1. Le premesse e gli allegati del CONTRATTO formano parte integrante e sostanziale del medesimo e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

Art. 2 Definizioni

2.1. I termini riportati in caratteri maiuscoli nel presente CONTRATTO hanno il significato specificato dal CONTRATTO medesimo.

2.2. Il termine “UNIVERSITÀ” (oppure “SCUOLA”) indica l’Università di appartenenza dell’UNITÀ AMMINISTRATIVA.

2.3. Il termine “BACKGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale, protetto e non, ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, di cui una PARTE sia titolare prima dell’avvio della attività oggetto del presente CONTRATTO e messo a disposizione dell’altra PARTE per lo svolgimento della RICERCA. [La lista del Background sarà fornita nell’ALLEGATO TECNICO prima della sottoscrizione del CONTRATTO.]

2.4. Il termine “FOREGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del CONTRATTO e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della RICERCA.

2.5. Il termine “RISULTATI” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del CONTRATTO e in ragione di esso e quindi collegati all’obiettivo della RICERCA, ma non protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.

2.6. Il termine “SIDEGROUND” indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una PARTE durante il periodo di efficacia del presente CONTRATTO, ma non in esecuzione dello stesso e non collegati all’obiettivo della RICERCA, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del CONTRATTO. A titolo esemplificativo, non esaustivo, il SIDEGROUND può comprendere beni immateriali dipendenti o derivati dal FOREGROUND.

2.7. Il termine “INFORMAZIONI RISERVATE” indica qualsiasi informazione ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico e qualificata come ‘riservata’ in ossequio al successivo capoverso, che una PARTE fornisca in forma tangibile o non tangibile

all'altra PARTE nell'ambito della RICERCA, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni sulla tecnologia o sui processi produttivi, modelli, tavole inclusi altresì i risultati della RICERCA oggetto del CONTRATTO.

Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse da una PARTE all'altra in forma tangibile, della cui ricezione la PARTE ricevente dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura 'Riservato'. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta alla PARTE ricevente da effettuarsi a carico della PARTE divulgante entro trenta (30) giorni dalla trasmissione in forma intangibile.

Le INFORMAZIONI RISERVATE non comprendono le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

- fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente CONTRATTO;
- fossero nella disponibilità della PARTE prima della sottoscrizione del CONTRATTO, o siano in seguito dalla stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano [apparentemente] il diritto;
- una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché la PARTE coinvolta ne dia notizia all'altra PARTE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti.

Art. 3 Oggetto del CONTRATTO

3.1. Il COMMITTENTE commissiona all'UNITÀ AMMINISTRATIVA, a fronte del pagamento del corrispettivo di cui

all'art. 9 del CONTRATTO, l'esecuzione di una ricerca avente il seguente oggetto (di seguito la "RICERCA"), i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei RISULTATI [elenco delle attrezzature concesse dal COMMITTENTE in comodato d'uso all'UNITÀ AMMINISTRATIVA per l'espletamento della RICERCA] sono indicati in allegato (di seguito "ALLEGATO TECNICO ") al presente atto.

3.2. (opzionale) Pur non garantendo uno specifico risultato, né rendimenti, l'UNITÀ AMMINISTRATIVA si impegna con la dovuta diligenza e buona fede ad eseguire la RICERCA e adempiere agli obblighi del CONTRATTO. È escluso che il CONTRATTO, durante e oltre il periodo di sua validità, limiti la libertà delle PARTI e del proprio personale di svolgere attività di ricerca in campi connessi alla RICERCA.

Art. 4 Responsabile scientifico della RICERCA

4.1. La responsabilità scientifica della RICERCA è affidata al Prof./Dott. che disporrà dei mezzi dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA.

4.2. Il responsabile scientifico della RICERCA comunicherà i RISULTATI ottenuti al COMMITTENTE e, su richiesta di quest'ultimo, curerà la redazione e fornirà ad esso i documenti relativi allo stato di avanzamento della RICERCA previsti dall'ALLEGATO TECNICO. Inoltre, l'UNITÀ AMMINISTRATIVA si impegna a predisporre una relazione conclusiva per il COMMITTENTE descrivente il complesso delle ricerche svolte e i RISULTATI ottenuti.

Art. 5 Proprietà intellettuale e titolarità dei RISULTATI

5.1. Il BACKGROUND di una PARTE è e resterà di titolarità della PARTE medesima. È escluso che il CONTRATTO e la sua esecuzione implicino una cessione o licenza di sfruttamento commerciale di alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione al BACKGROUND dell'altra PARTE.

5.2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 5.1., con il presente CONTRATTO ciascuna PARTE garantisce all'altra per la durata del CONTRATTO medesimo, una licenza di utilizzo a titolo gratuito, non esclusiva, valida in tutto il mondo, revocabile, non trasferibile sul BACKGROUND e limitata al suo uso necessario per lo svolgimento della RICERCA, e con espresso divieto di sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Laddove l'uso del BACKGROUND di una PARTE fosse necessario per lo sfruttamento commerciale del FOREGROUND dell'altra PARTE, le PARTI si impegnano a negoziare apposita licenza scritta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che non potrà essere immotivatamente negata.

SCEGLIERE OPZIONE

OPZIONE A

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di
(*indicare lo specifico accordo tra le parti*).

5.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra PARTE tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata ad ottenere il titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro (*consigliati 60*) giorni dalla comunicazione del FOREGROUND e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta; le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità nonché degli aspetti gestionali in merito al mantenimento ed estensione della privativa. [OPPURE: *La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% al COMMITTENTE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.*] Laddove la PARTE non faccia seguito alla comunicazione del FOREGROUND entro il termine convenuto o manifesti il proprio disinteresse ad ottenere titolo di privativa industriale, l'altra PARTE potrà procedere al loro deposito a proprio

esclusivo nome.

5.5. Contestualmente al deposito di diritti di proprietà intellettuale per il FOREGROUND, l'UNIVERSITÀ concederà al COMMITTENTE una licenza esclusiva (*a tempo indeterminato oppure prevedere una scadenza*), a titolo oneroso, non cedibile e con/senza (**condizione a scelta del TTO**) diritto di sub-licenza della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi successivamente al deposito e comunque non oltregiorni da esso. A fronte della concessione della licenza esclusiva, il COMMITTENTE sosterrà tutti i costi di deposito o registrazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché tutti i successivi oneri relativi al loro mantenimento e eventuali estensioni.

5.6. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.7. Qualora il COMMITTENTE decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà facoltà di acquisire la quota di titolarità del COMMITTENTE a titolo gratuito.

OPZIONE B

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di
(indicare lo specifico accordo tra le parti).

5.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata ad ottenere titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro (*consigliati 60*) giorni dalla comunicazione del FOREGROUND e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta; le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.
[OPPURE: La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% al

COMMITTENTE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.]

5.5. L'UNIVERSITÀ si impegna sin d'ora a cedere al COMMITTENTE la propria quota di titolarità sul FOREGROUND, inclusi i relativi diritti di priorità, a fronte del pagamento di un premio inventivo pari a € per ogni titolo di privativa depositato o registrato. A sua volta, il COMMITTENTE, che sosterrà tutti i costi di deposito, registrazione e mantenimento dei diritti sul FOREGROUND, si obbliga a comprare dall'UNIVERSITÀ la suddetta quota di FOREGROUND e promette e si obbliga pure a pagare il premio come sopra convenuto al momento del relativo contratto. L'atto di cessione sarà stipulato entro 18 mesi dal primo deposito o registrazione del FOREGROUND a semplice richiesta di una delle due PARTI e sarà trascritto successivamente all'avvenuta pubblicazione del FOREGROUND sui registri degli Uffici press cui è avvenuto il deposito dei relativi titolo ad opera e spese del COMMITTENTE. È stabilita una penale di € a carico della PARTE che sarà inadempiente alla promessa di trasferimento. L'importo di € sarà corrisposto anche se il COMMITTENTE decida di non azionare la tutela brevettuale del FOREGROUND, optando per la sua protezione tramite segreto industriale.

5.6. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.7. Qualora il COMMITTENTE decida successivamente all'acquisto della quota di FOREGROUND di titolarità dell'UNIVERSITÀ di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà facoltà di acquisire a titolo gratuito la totalità dei diritti inerenti al FOREGROUND.

OPZIONE C

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di
(indicare lo specifico accordo tra le parti).

5.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione, e dovranno esprimere all'altra parte tramite comunicazione scritta il proprio interesse per la protezione di esso. La PARTE che si dimostri interessata ad ottenere titolo di privativa industriale dovrà rispondere per iscritto entro(*consigliati 60*) giorni dalla comunicazione del FOREGROUND e coopererà con la PARTE richiedente per la stesura e il deposito del titolo. La titolarità della privativa sarà da intendersi congiunta; le PARTI rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.
[*OPPURE: La proprietà della privativa sarà congiunta nella misura del 50% al COMMITTENTE e dell'altro 50% all'UNIVERSITÀ.*]

5.5. Le PARTI decideranno congiuntamente sul deposito, registrazione e mantenimento di diritti di proprietà intellettuale per il FOREGROUND e ne sosterranno in pari misura le relative spese. Resta inteso che il COMMITTENTE avrà un diritto d'opzione per l'acquisto a titolo oneroso della quota di privativa dell'UNIVERSITÀ, da esercitarsi entro..... mesi e previo rimborso delle spese già sostenute pro-parte dall'UNIVERSITÀ per il deposito e mantenimento della privativa. Decorso inutilmente detto termine, il diritto di opzione si intenderà decaduto. In caso di disaccordo sul corrispettivo, esso sarà determinato da un arbitro nominato dalle PARTI di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di L'arbitro dovrà determinare il corrispettivo in base all'effettivo valore economico di mercato della trasferta privativa.

5.6. Il COMMITTENTE ha facoltà di utilizzare liberamente in attività economica il FOREGROUND, a condizione che tale utilizzo non comporti la perdita delle relative privative e sempre riconoscendo un giusto corrispettivo all'UNIVERSITÀ per la licenza d'uso della

rispettiva quota. La concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive (**condizione a scelta del TTO**), ed i relativi termini devono essere preventivamente autorizzati dalle PARTI a maggioranza di quote di titolarità del FOREGROUND. [OPPURE: *La concessione a soggetti terzi di licenze, esclusive e/o non esclusive (condizione a scelta del TTO), ed i relativi termini devono essere preventivamente autorizzati da entrambe le PARTI all'unanimità.*]

5.7. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.8. Qualora il COMMITTENTE decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di acquisire, a titolo gratuito, la quota di titolarità del COMMITTENTE.

OPZIONE D

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di
(indicare lo specifico accordo tra le parti).

5.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, resta inteso che le PARTI tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal conseguimento, se ne daranno reciproca e adeguata comunicazione. Il COMMITTENTE dovrà dichiarare per iscritto il proprio disinteresse per le privative industriali sul FOREGROUND mediante la stessa comunicazione di conseguimento o apposita dichiarazione entro giorni (*consigliati 60*) dalla comunicazione da parte dell'UNIVERSITÀ. Qualora sia comunicato espressamente o tacitamente, per assenza di comunicazione entro il termine, il disinteresse del COMMITTENTE per le privative industriali sul FOREGROUND, l'UNIVERSITÀ potrà procedere al deposito di esse a proprio nome e spese senza nulla dovere al COMMITTENTE acquisendone l'esclusiva titolarità.

5.5. Il COMMITTENTE ha diritto di prelazione per l'acquisto e/o per

la licenza d'uso non esclusiva/esclusiva sulle privative di titolarità dell'UNIVERSITÀ a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà essere esercitata dal COMMITTENTE entro giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNIVERSITÀ della proposta del terzo e delle relative condizioni.

OPZIONE E

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà del COMMITTENTE.

5.4. In caso di conseguimento di FOREGROUND, il COMMITTENTE sarà titolare dei relativi diritti di proprietà industriale ma riconoscerà all'UNIVERSITÀ un'indennità straordinaria/equo premio complessivo pari ad € Inoltre, per il deposito di domanda di brevetto o modello d'utilità internazionale o domanda di estensione internazionale di una domanda prioritaria/priorità già depositata in sede nazionale, il COMMITTENTE riconosce all'UNIVERSITÀ una ulteriore indennità complessiva/premio complessivo pari ad € Infine, per la concessione di ogni brevetto o modello di utilità derivante dalla stessa domanda prioritaria/priorità, il COMMITTENTE riconosce all'UNIVERSITÀ una aggiuntiva indennità complessiva/premio complessivo pari ad €

5.5. Resta inteso che l'UNIVERSITÀ godrà del diritto d'uso gratuito e perpetuo del FOREGROUND per fini scientifici e didattici oltre ad eventuali ulteriori usi convenuti con il COMMITTENTE, nei limiti dei vigenti obblighi di segretezza e sempreché l'uso non comporti la perdita delle relative privative industriali.

5.6. Qualora il COMMITTENTE non sia interessato al deposito di una domanda di brevetto dovrà tempestivamente informare l'UNIVERSITÀ che avrà diritto di acquisire, a titolo gratuito, la totalità dei diritti inerenti al FOREGROUND e di decidere in autonomia se procedere alla brevettazione.

5.7. Restano salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come

tali ex artt. 62-65 Codice della Proprietà Industriale.

OPZIONE F

5.3. I RISULTATI saranno di proprietà di
(indicare lo specifico accordo tra le parti).

5.4. Le PARTI riconoscono che per la natura della RICERCA, non è previsto che l'attività svolta dall'UNITÀ AMMINISTRATIVA possa comportare FOREGROUND.

5.5. Nell'imprevisto caso di FOREGROUND, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della quota di proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale.

OPZIONE DA INTEGRARE AD A,B,C,D,E,F

5. ... L'eventuale SIDEGROUND apparterrà alla PARTE che l'abbia generato. Se il SIDEGROUND risulti dal contributo sostanziale, inseparabile e imprescindibile di entrambe le PARTI, come evidenziato dalla presenza tra gli inventori di personale di entrambe le PARTI, la titolarità di esso sarà congiunta tra le PARTI per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo di ciascuna PARTE. In tal caso di SIDEGROUND congiunto, le PARTI si impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione delle proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la comunione. Il COMMITTENTE gode inoltre del diritto di prelazione per l'acquisto e/o per la licenza d'uso non esclusiva/esclusiva sul SIDEGROUND dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA a parità di condizioni rispetto a quelle offerte a terzi a mezzo del ricorso all'evidenza pubblica. Tale prelazione potrà essere esercitata dal COMMITTENTE entrogiorni dalla comunicazione scritta da parte dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA della proposta del terzo e delle relative condizioni.

Art. 6 natura sperimentale della ricerca e libertà di attuazione

6.1. Il COMMITTENTE riconosce che le attività oggetto della RICERCA, i RISULTATI e il FOREGROUND eventualmente raggiunti o comunque conseguiti hanno natura sperimentale, (Opzionale possono avere proprietà pericolose) e vengono forniti senza garanzia esplicita o implicita, quali ad esempio le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo e non violazione di diritti di privativa di terzi. (Opzionale Ciononostante, l'UNITÀ AMMINISTRATIVA si impegna sin d'ora ad eseguire su indicazione del COMMITTENTE un'analisi, basata sulla banca dati [indicare la banca dati brevettuale cui l'ente ha accesso a pagamento o, in alternativa, indicare una banca dati gratuitamente accessibili come ESPACENET] e limitata ai territori di..... [indicare i paesi d'interesse] sulla libertà di attuazione dei RISULTATI e del FOREGROUND per identificare possibili interferenze con diritti di proprietà intellettuale di terzi, fornendo al COMMITTENTE una relazione sugli esiti dell'analisi condotta.)

6.2. Nei limiti di cui all'art. 1229 c.c., se il COMMITTENTE, secondo quanto convenuto nel CONTRATTO o successivi accordi, intenda utilizzare in attività economica o, comunque, commercializzare, direttamente o indirettamente, i RISULTATI, il FOREGROUND o parte di essi, egli sarà unicamente responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti da tale utilizzo o commercializzazione, anche da parte di terzi legittimati dal COMMITTENTE medesimo, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA. A tal fine, il COMMITTENTE si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente l'UNITÀ AMMINISTRATIVA e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese, licenze o contestazioni di soggetti terzi, relativi all'utilizzo in attività economica o, comunque, commercializzazione dei RISULTATI, FOREGROUND o parte di essi.

Art. 7 Obblighi di riservatezza

7.1. Ciascuna PARTE ed il rispettivo personale coinvolto sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle INFORMAZIONI RISERVATE nei confronti dell'altra PARTE. Le PARTI garantiscono, vigilando a tal fine, che il programma della RICERCA e le INFORMAZIONI RISERVATE reciprocamente messe a disposizione per lo svolgimento della RICERCA non siano portati a conoscenza di persone non autorizzate.

7.2. Gli obblighi di riservatezza delle PARTI hanno durata pari a anni successivi alla scadenza del CONTRATTO.

7.3. Nel caso in cui una PARTE decida di tutelare il proprio FOREGROUND mediante segreto industriale, l'altra PARTE si impegna a non divulgare i risultati senza autorizzazione del proprietario e sarà vincolata dagli obblighi di confidenzialità stabiliti nel presente articolo.

Art. 8 Pubblicazioni sui RISULTATI

8.1. Il COMMITTENTE riconosce all'UNITÀ AMMINISTRATIVA il diritto di prima pubblicazione dei RISULTATI previa concessione allo stesso di un termine di 30 giorni per esaminare ogni pubblicando elaborato, identificare elementi brevettabili, confermare che eventuali dati personali siano adeguatamente protetti ed epurare eventuali divulgazioni involontarie di INFORMAZIONI RISERVATE. Se necessario a consentire la preparazione e il deposito di privative industriali, il responsabile scientifico può concedere una proroga del termine non superiore a 60 giorni. Ogni successiva estensione richiederà apposito accordo tra COMMITTENTE e UNITÀ AMMINISTRATIVA.

8.2. L'utilizzo o divulgazione da parte del COMMITTENTE dei RISULTATI deve essere compatibile con la conservazione sia della brevettabilità del FOREGROUND, sia del diritto di prima pubblicazione dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA.

Art. 9 Corrispettivi, modalità di pagamento e tracciabilità

9.1. Per lo svolgimento della RICERCA, il COMMITTENTE corrisponderà all'UNIVERSITÀ la somma di €.....+ IVA (oppure indicare il titolo di inapplicabilità dell'IVA). Tale corrispettivo è onnicomprensivo di ogni spesa e onere sostenuti per lo svolgimento della RICERCA [fatti salvi i premi di cui all'Art. 5 opzione E) Deposito a esclusiva titolarità del Committente)].

9.2. Il pagamento verrà effettuato dal COMMITTENTE:

- a) (per committenti enti privati) entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica – codice SDI destinatario ovvero indirizzo PEC
- b) (per committenti enti pubblici) entro 30 giorni dal ricevimento di fattura elettronica - Codice IPA destinatario
- mediante versamenti sul codice IBAN presso la (per pagamenti da privati), o sul Conto Tesoreria n. (per pagamenti da altre amm.ni in regime di tesoreria) a favore UNIVERSITÀ con le seguenti modalità:
 -% al momento della stipula del CONTRATTO
 -% dopo mesi dalla stipula del CONTRATTO
 - % al termine del CONTRATTO, dietro presentazione al COMMITTENTE di relazione conclusiva redatta dall'UNITÀ AMMINISTRATIVA descrivente il complesso delle ricerche svolte e i relativi risultati.

9.3. Ai fini della tracciabilità finanziaria si indica altresì:

- che il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito al presente contratto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) su richiesta della stazione appaltante è il seguente:
- che il codice CUP, nel caso sia obbligatorio ai sensi della vigente normativa, è il seguente

Art. 10 Durata

10.1. La ricerca avrà la durata di mesi decorrenti dalla data della stipula del CONTRATTO. In caso di sottoscrizione non contestuale, la data della stipula coincide con la data apposta dall'ultimo firmatario.

10.2. Eventuali variazioni alla durata del CONTRATTO, tra cui la

possibilità di rinnovo o proroga, saranno concordate tra le PARTI per iscritto, previa approvazione dai competenti organi delle parti.

Art. 11 Collaborazioni di esterni

SCEGLIERE OPZIONE

OPZIONE A

Art. 11. Collaborazioni di esterni

11.1. Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni all'UNITÀ AMMINISTRATIVA, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell'UNIVERSITÀ.

11.2. Fatti salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come tali ai sensi degli artt. 62-65 Codice della Proprietà Industriale, qualora un soggetto esterno sia coinvolto nella RICERCA, la PARTE che lo abbia coinvolto garantisce che esso cederà ogni suo eventuale diritto patrimoniale di proprietà intellettuale sul FOREGROUND al COMMITTENTE e all'UNIVERSITÀ nelle rispettive quote di titolarità.

11.3. Eventuali somme dovute per legge o per contratto ai soggetti terzi coinvolti nella RICERCA, quali autori di risultati oggetto di proprietà intellettuale, spetteranno e saranno a carico esclusivo della PARTE che ha coinvolto il soggetto terzo nel PROGETTO.

OPZIONE B

Art. 11. Collaborazioni di esterni

11.1. Il responsabile della ricerca potrà ricorrere all'opera di collaboratori esterni all'UNITÀ AMMINISTRATIVA, in ottemperanza a quanto disposto in materia dai regolamenti interni dell'UNIVERSITÀ.

11.2. Fatti salvi i diritti degli inventori ad essere riconosciuti come tali

ai sensi degli artt. 62-65 Codice della Proprietà Industriale, qualora un soggetto esterno sia coinvolto nella RICERCA, sarà rimessa ad accordi successivi tra le PARTI la determinazione sulla titolarità di eventuali diritti patrimoniali di proprietà intellettuale sul FOREGROUND che derivi dalle attività condotte dal soggetto esterno, sulla base dei regolamenti interni dell'UNIVERSITÀ.

11.3. Eventuali somme dovute per legge o per contratto ai soggetti terzi coinvolti nella RICERCA, quali autori di risultati oggetto di proprietà intellettuale, spetteranno e saranno a carico esclusivo della PARTE che ha coinvolto il soggetto terzo nel PROGETTO.

Art. 12 Sicurezza e responsabilità datoriale

12.1. Le PARTI si danno reciproco atto che il personale che svolgerà la RICERCA è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

12.2. Salvo i casi di dolo o colpa grave, le PARTI reciprocamente si sollevano da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di una PARTE durante la permanenza presso i locali dell'altra PARTE. Ciascuna PARTE esonera e comunque tiene indenne l'altra PARTE da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa sorgere in capo ad essa verso terzi dall'esecuzione tramite il proprio personale dipendente delle attività inerenti al presente contratto.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa, recesso convenzionale e forza maggiore

13.1. Il COMMITTENTE e l'UNIVERSITA' possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno giorni, nelle ipotesi

convenzionalmente concordate nel presente articolo.

13.2. Qualora, per qualsiasi ragione, il responsabile scientifico individuato non sia in grado di continuare a svolgere tale funzione e non sia disponibile un successore accettabile per entrambe le PARTI, queste hanno facoltà di recedere dal presente CONTRATTO.

13.3. Ciascuna PARTE potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile e indipendente dalla sua volontà, quale, in via esemplificativa e non esaustiva, pandemie, boicottaggio, serrata, incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo. La PARTE che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra PARTE il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

13.4. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di settimane, ciascuna PARTE avrà il diritto di risolvere il presente CONTRATTO, con le modalità descritte al punto 13.1.

13.5. Ciascuna delle PARTI ha diritto a risolvere il contratto per inadempimento, qualora l'altra PARTE non ottemperi agli obblighi previsti agli articoli (citare numero e titolo dei singoli articoli), che le PARTI riconoscono come essenziali. La risoluzione del contratto non esime la PARTE inadempiente dall'obbligo del risarcimento del danno dovuto alla PARTE adempiente (oppure la PARTE inadempiente corrisponderà la somma pari a a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori).

13.6. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.

13.7. In caso di recesso o risoluzione a norma dei commi precedenti il COMMITTENTE corrisponderà all'UNIVERSITÀ l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso o della risoluzione.

13.8. (opzionale) In conformità a quanto disposto dall'art. 1671 del Codice Civile, in caso di recesso, il COMMITTENTE corrisponderà all' UNIVERSITÀ un'ulteriore somma pari a a titolo di penale per il recesso.

Art. 14 Trattamento dei dati

14.1. I dati forniti dalle PARTI saranno trattati per le finalità del presente CONTRATTO, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le PARTI è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del CONTRATTO comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

14.2. I dati forniti dalle PARTI saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura del COMMITTENTE e dell'UNITÀ AMMINISTRATIVA per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

14.3. L'informativa completa dell'UNIVERSITÀ sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente CONTRATTO è disponibile al seguente link
.....

14.4. L'informativa completa del COMMITTENTE sulla

protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente CONTRATTO è disponibile al seguente link ovvero allegata al presente CONTRATTO.

14.5. Con la sottoscrizione del presente atto le PARTI esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'UNIVERSITÀ e il COMMITTENTE e Referenti per la protezione dei dati sono il per l'UNIVERSITÀ e per il COMMITTENTE.

(**opzionale**) Ai sensi dell'art. della Privacy Policy di Ateneo, l'UNIVERSITÀ potrà utilizzare i dati del presente atto in forma anonima per analisi statistiche sull'andamento delle attività conto terzi.

Art. 15 Legge applicabile e foro competente

SCEGLIERE OPZIONE

OPZIONE A

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente

15.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

15.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di

OPZIONE B

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente

15.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

15.2. Tutte le eventuali controversie connesse alla formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione del presente CONTRATTO, se non risolte in via amichevole, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di

OPZIONE C

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente

15.1. La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

15.2. Qualsiasi disputa, controversia o rivendicazione derivante da o relativa al CONTRATTO e a qualsiasi sua successiva modifica, compresi, senza limitazione, la sua formazione, validità, effetto vincolante, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione, nonché le rivendicazioni extracontrattuali, sarà sottoposta a previo esperimento di un tentativo di mediazione in conformità con le regole dell'Organismo di mediazione Il luogo della mediazione è La lingua da usare nella mediazione è

15.3. Se le controversie non siano risolte entro [60][90] giorni dall'inizio della mediazione ovvero il tentativo di mediazione fallisca, le controversie saranno devolute al Tribunale di che avrà competenza esclusiva [*oppure* tali controversie saranno deferite e definitivamente determinate da un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di].

Art. 16 Registrazione e spese contrattuali

16.1. Il CONTRATTO, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato D.P.R. La PARTE che richieda la registrazione ne sopporterà le spese.

16.2. Saranno a carico del COMMITTENTE tutte le altre imposte e tasse, quali le spese di bollo, derivanti a norma di legge dal CONTRATTO.

Art. 17 Disposizioni generali

17.1. Il CONTRATTO costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle PARTI in riferimento alla regolamentazione della proprietà del FOREGROUND e delle procedure di protezione di esso e supera tutti i contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle PARTI aventi ad oggetto la RICERCA.

17.2. Nessun accordo o patto che modifichi, deroghi o ampli il CONTRATTO sarà vincolante per alcuna delle PARTI a meno che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al CONTRATTO e sia sottoscritto dalle PARTI e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

17.3. Nel caso in cui taluna delle disposizioni del CONTRATTO sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condiziona le rimanenti disposizioni del CONTRATTO medesimo. Le PARTI saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da nullità, inefficacia e invalidità. In tali casi, le PARTI negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci seguendo, l'intenzione delle PARTI.

17.4. Qualora una delle PARTI tolleri un comportamento dell'altra

PARTE tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del CONTRATTO, ciò non costituirà una tacita rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di richiedere l'adempimento anche parziale dei termini e delle condizioni stabilite dal CONTRATTO e non impedirà l'esercizio di un qualsiasi altro diritto o facoltà della PARTE ai sensi del CONTRATTO.

17.5. Il CONTRATTO verrà interpretato secondo buona fede, con riguardo alla comune intenzione delle PARTI e al risultato sostanziale che esse hanno ragionevolmente inteso perseguire.

17.6. Nessuna delle PARTI può cedere il CONTRATTO senza il preventivo consenso scritto dell'altra PARTE.

II COMMITTENTE

Luogo, **li**

Firma

L'UNITÀ AMMINISTRATIVA

Luogo, **li**

Firma

Il responsabile scientifico/ o i responsabili scientifici

Luogo, **li**

Firma

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ. vengono specificamente approvate i seguenti articoli Art. 5 (Proprietà intellettuale e titolarità dei RISULTATI); Art. 6 (Natura sperimentale della RICERCA e libertà di attuazione); Art. 7 (Obblighi di riservatezza); Art. 12 (Sicurezza e responsabilità datoriale); Art. 13 (Recesso convenzionale e Forza maggior); Art. 15 (Legge applicabile e Foro competente).

II COMMITTENTE

Luogo, **li**

Firma

L'UNITÀ AMMINISTRATIVA

Luogo, **li**

Firma

Allegati:

- a) NDA valutativo di commessa di ricerca (cfr. punto c) delle premesse);**
- b) ALLEGATO TECNICO (cfr. Art. 3);**
- c) Informativa privacy del COMMITTENTE (eventuale);**
- d) Altri allegati eventuali.**



Regione Toscana

via Luigi Carlo Farini, 8

50121 – Firenze

urtt@regione.toscana.it

Responsabile URTT - **Giuseppe Pennella**

Tech Transfer Specialist - **Silvia Gaspari**

REGIONE
TOSCANA

